


2008

# Relazione sul Governo Societario

della Banca Popolare di Milano  
e sull'Adesione al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate









---

# Relazione sul governo societario della Banca e sull'adesione al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate

*(redatta ai sensi dell'art. 89-bis RE, e della Sez. IA.2.6 delle  
Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.)*



**BANCA POPOLARE  
DI MILANO**

Società Cooperativa a r.l. fondata nel 1865  
Capogruppo del Gruppo Bancario Bipiemme – Banca Popolare di Milano  
Capitale sociale al 31.12.2008: Euro 1.660.136.924  
Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 00715120150  
Iscritta all'Albo nazionale delle Società Cooperative n. A109641  
Sede Sociale e Direzione Generale:  
Milano – Piazza F. Meda, 4  
[www.Bipiemme.it](http://www.Bipiemme.it) – e-mail: [bipiemme@Bipiemme.it](mailto:bipiemme@Bipiemme.it)

Aderente al Fondo Interbancario  
di Tutela dei Depositi

Iscritta all'Albo delle Banche  
e Capogruppo del Gruppo Bancario  
Bipiemme – Banca Popolare di Milano  
iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

---

## Esercizio 2008



# Indice

<b>Introduzione</b>	<b>7</b>
<b>Composizione e ruolo del Consiglio di Amministrazione (artt. 1 – 3)</b>	<b>9</b>
a) Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione – Profilo degli Amministratori	9
b) Poteri di rappresentanza	15
c) Funzioni del Consiglio di Amministrazione e deleghe conferite	15
d) Riunioni consiliari	19
<b>Istituzione e funzionamento dei comitati interni al Consiglio di Amministrazione (art. 5)</b>	<b>20</b>
<b>Nomina e remunerazione degli Amministratori (artt. 6 – 7)</b>	<b>21</b>
a) Nomina degli Amministratori	21
b) Remunerazione degli Amministratori e dell’alta dirigenza	23
<b>Il sistema dei controlli (art. 8)</b>	<b>24</b>
a) Il sistema di controllo interno – Funzione di revisione interna (direzione <i>internal auditing</i> )	24
b) La funzione <i>Compliance</i>	26
c) La funzione <i>Risk Management</i>	27
d) Il Comitato per il controllo interno	28
e) L’Amministratore incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno	29
f) L’Organismo di Vigilanza	30
<b>Società di revisione</b>	<b>30</b>
<b>Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari</b>	<b>31</b>
<b>Operazioni “significative” e con parti correlate - Interessi degli Amministratori (art. 9)</b>	<b>31</b>
<b>Trattamento delle informazioni societarie e Codice di comportamento in materia di “<i>internal dealing</i>” (art. 4)</b>	<b>35</b>
a) Trattamento delle informazioni riservate	35
b) Codice di comportamento in materia di <i>internal dealing</i>	36
<b>Rapporti con gli Azionisti e i Soci - Regolamento Assembleare (art. 11)</b>	<b>37</b>
a) Rapporti con gli Azionisti e i Soci	37
b) Regolamento Assembleare	38
<b>Collegio Sindacale (art. 10)</b>	<b>39</b>

<b>Il Comitato dei Provir</b>	<b>41</b>
<hr/>	
<b>Appendice:</b>	
Tabella 1 – Consiglio di Amministrazione, Comitato esecutivo e altri Comitati previsti dal Codice	42
Tabella 2 – Collegio Sindacale	43
Tabella 3 – Altre previsioni del Codice di Autodisciplina	44
<hr/>	
<b>Considerazioni del Collegio Sindacale di Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. alla Relazione sul Governo Societario</b>	<b>45</b>



## Relazione sul governo societario della Banca e sull'adesione al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate

(redatta ai sensi dell'art. 89-bis RE, e della Sez. IA.2.6 delle Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.)

Ai fini dell'informativa societaria, prevista con cadenza annuale, in ordine all'adesione alle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (di seguito anche il "Codice", nella versione del marzo 2006), si riporta di seguito (e viene resa disponibile al pubblico, in lingua italiana e successivamente nella versione in lingua inglese, presso la sede sociale, Borsa Italiana e sul sito aziendale [www.bpm.it](http://www.bpm.it) – sezione "Governance") la "Relazione sul governo societario della Bipiemme", redatta ai sensi della Sez. IA.2.6 delle Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana SpA, nonché dell'art. 89-bis del Regolamento Emittenti (delibera Consob 11971/1999 e successive modifiche, di seguito per brevità "RE").

Nell'attività di redazione del documento si è tenuto altresì conto delle "Linee guida" emanate dalla Borsa Italiana SpA in data 12 febbraio 2003, della "Guida alla compilazione della Relazione sulla Corporate Governance" predisposta da Assonime e da Emittenti Titoli SpA nel febbraio 2004, nonché delle indicazioni desumibili dal "Format sperimentale per la relazione sul governo societario" predisposto dalla stessa Borsa Italiana SpA nel febbraio 2008, valutato dalla Banca quale utile strumento per la verifica della completezza dei contenuti e per l'integrazione della Relazione, ove disponibili, con ulteriori informazioni utili ai Soci e al mercato.

In Appendice è stata altresì inserita, tra le altre, una sintesi tabellare che riassume le modalità di adozione, da parte della Bipiemme, delle principali raccomandazioni del Codice.

\* \* \*

Come noto, a seguito delle numerose novità introdotte a livello legislativo e in ambito comunitario nell'ultimo periodo con riferimento sia alla disciplina degli emittenti, e in generale delle società, sia specificamente nella regolamentazione delle attività e del profilo di governo delle banche, anche l'anno 2008 è stato caratterizzato in Italia, a livello societario, da numerosi e significativi interventi, soprattutto regolamentari, tesi a dare attuazione alle suddette normative primarie o finalizzati a dare maggior efficacia, trasparenza e omogeneità agli assetti di governo e ai comportamenti degli emittenti (in particolare di tipo finanziario/bancario), nonché alla tutela delle minoranze in ambito societario e degli investitori/risparmiatori e utenti con riferimento alla specifica operatività e ai mercati.

In tale ottica vanno inquadrati, tra gli altri, gli interventi significativi della Banca d'Italia in materia di organizzazione e governo societario delle banche (in ultimo con la nota del 19 febbraio 2009, che segue le Disposizioni in argomento del Governatore in data 4 marzo 2008) e della Consob in materia di armonizzazione degli obblighi di trasparenza degli emittenti nell'ambito della informativa societaria, di situazioni di incompatibilità in capo ai componenti degli organi di controllo, di informazioni da pubblicare in occasione della nomina degli organi di amministrazione e controllo e, in via di finalizzazione, in materia di operazioni con parti correlate e di trasparenza delle valutazioni dell'organo amministrativo circa la sussistenza del requisito di indipendenza in capo ai propri componenti.

Nell'evidenziare che quelli sopra citati rappresentano solo una parte delle numerose disposizioni emanate in materia di *governance* nell'esercizio 2008 (che, se valutati congiuntamente alle significative innovazioni legislative in ambito societario degli ultimi anni, rendono evidente il notevole impatto anche operativo sulla Banca per le attività di adeguamento), si deve favorevolmente constatare un approccio concreto e positivo assunto dalle diverse Autorità nel processo formativo delle disposizioni regolamentari, che si evidenzia nei seguenti aspetti:

- la sempre più frequente consultazione preventiva degli operatori dei comparti interessati a nuove regolamentazioni tramite lo strumento dei cd. "documenti di consultazione", cui spesso nell'ultimo periodo hanno fatto seguito rivisitazioni condivise delle bozze originarie dei testi o comunque opportune esplicitazioni dei criteri alla base dei testi proposti;
- la crescente attenzione delle Autorità ai costi operativi conseguenti all'attuazione delle nuove disposizioni in confronto ai vantaggi attesi dalla loro applicazione;

- la costante attestazione del valore dell'autonomia statutaria nella realizzazione delle previsioni e delle finalità espresse a livello generale dalla normativa;
- la dichiarata volontà di semplificazione degli adempimenti a carico di intermediari ed emittenti, tramite la preventiva valutazione di obblighi analoghi connessi a normative concorrenti o comunque già emesse da parte di altra Autorità, nazionale o sopranazionale. In questo senso sono certamente apprezzabili i dichiarati sforzi di coordinamento con le *best practice* contenute nel Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (versione marzo 2006), come pure risulterebbe auspicabile una simile armonizzazione in materia di operazioni con parti correlate rispetto ai vigenti principi contabili internazionali e alla emananda disciplina di vigilanza sulle attività di rischio dei soggetti collegati ai sensi dell'art. 53 TUB, oltre che nella definizione di concetti univoci in tema di "esecutività" e "indipendenza" degli Amministratori;
- la progressiva considerazione delle peculiarità connesse alla forma cooperativa che caratterizza taluni soggetti quotati, non sempre assimilabili anche in aspetti rilevanti alle società per azioni e quindi richiedenti normative specifiche o esenzioni dall'applicazione della normativa generale; ciò è stato affermato da ultimo anche dalla Consob nella Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 afferente la nomina dei componenti degli organi sociali, ove le società cooperative quotate – per le quali viene riconosciuto che non è possibile "individuare *ex ante* i soci di controllo o di maggioranza relativa" – sono espressamente esentate dagli obblighi di preventiva *disclosure* degli eventuali collegamenti tra liste, ferma restando ovviamente la disciplina ex artt. 147-ter e 148 TUF in materia di rappresentanza della "minoranza" negli organi sociali.

In tale articolato quadro normativo, Bipiemme – anche nell'esercizio 2008 – ha effettuato un costante processo di autovalutazione del proprio sistema di *corporate governance*, consapevole dell'importanza di una *governance* efficace quale presidio di una sana e prudente gestione della Banca. In tal senso le approfondite attività di analisi e gli interventi già realizzati o comunque in via di attuazione per l'adeguamento del modello di governo della Banca alle citate Disposizioni del Governatore 4 marzo 2008 hanno favorito un esame completo della *governance* dell'Istituto.

Con riferimento in particolare a quanto richiesto nella presente Relazione, si fa presente che, anche nel 2008, Bipiemme ha proceduto all'analisi e al confronto fra il modello organizzativo esistente con quanto previsto dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, integralmente recepito dalla Bipiemme già dal 2001 (e successivamente nelle versioni del luglio 2002 e ora del marzo 2006).

Il processo di autovalutazione compiuto – oltre a evidenziare che l'Istituto, in ragione della propria natura bancaria (e quindi già di per sé soggetto alla vigilanza della Banca d'Italia) ha costantemente monitorato e opportunamente adeguato il proprio modello organizzativo e di controllo – ha confermato che il sistema di *corporate governance* in atto nella Società si mantiene in linea con i principi contenuti nel suddetto Codice, con le raccomandazioni formulate in materia dalla Consob e con la *best practice* nazionale ed internazionale.

Sotto tale profilo e in aggiunta ai numerosi interventi (illustrati in dettaglio nelle scorse Relazioni) effettuati a partire dal dicembre 2002, Bipiemme – in ossequio alle crescenti aspettative di trasparenza richieste dai mercati e di partecipazione dei Soci all'attività dell'impresa e in linea con i principi generali espressi dalla Lg. 262/05 e dal D.Lgs. 303/06, nonché in attuazione delle ricordate disposizioni emesse dalla Banca d'Italia e dalla Consob – ha approvato significative modifiche del proprio Statuto sociale, deliberate dall'Assemblea del 13 dicembre 2008, finalizzate, tra l'altro, ad aumentare considerevolmente la rappresentanza in Consiglio delle liste risultate di "minoranza" e dei cd. Amministratori indipendenti ex art. 147-ter TUF, a consentire la nomina di un sindaco effettivo (e di uno supplente) espressione di organismi di investimento collettivo del risparmio, a ridurre complessivamente il numero degli Amministratori a sedici, prevedendo inoltre la presenza di due Consiglieri ulteriori (eletti con voto palese dall'Assemblea su lista presentata direttamente dal Consiglio di Amministrazione) in relazione agli impegni in essere con i due partner commerciali e strategici CIC (Gruppo francese Crédit Mutuel) e Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e solo fino alla scadenza o cessazione dei suddetti accordi. L'ampia rimodulazione statutaria effettuata viene dettagliata nei singoli paragrafi che compongono la presente Relazione.

In ultimo, si precisa che – come ormai effettuato da alcuni anni – la Banca, al fine di ottimizzare la condivisione e la comunicazione della complessiva strategia perseguita con i propri Soci e in generale con i propri *stakeholder*, anche per l'esercizio 2008 renderà disponibile ai Soci e al pubblico (anche sul sito aziendale) un apposito "bilancio sociale" che – nel delineare l'identità del Gruppo, l'andamento gestionale dell'esercizio, i rapporti e le iniziative sviluppate con i portatori di interessi e gli obiettivi di miglioramento per l'esercizio in corso (con specifica rendicontazione sugli obiettivi precedenti) – rappresenta un'ulteriore evoluzione del "bilancio sociale" predisposto con riferimento ai precedenti esercizi a partire dal 2004.

## Composizione e ruolo del Consiglio di Amministrazione (artt. 1–3 del Codice)

### a) Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione – Profilo degli Amministratori

L'Istituto è attualmente amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto di un Presidente, di due Vice Presidenti e di diciassette Consiglieri, nominati in unico turno dall'Assemblea dei Soci del 6 maggio 2006 per il triennio 2006–2008.

Sotto il profilo della composizione numerica dell'organo consiliare, si fa presente – come sopra sottolineato – che, a seguito delle recenti modifiche statutarie deliberate dall'Assemblea dei Soci del 13 dicembre 2008, lo Statuto ora vigente (applicabile già in sede del rinnovo degli organi sociali previsto all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 24 e 25 aprile 2009, rispettivamente in prima e seconda convocazione) prevede ora che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero fisso di sedici Amministratori (tra i quali il Presidente e due Vice Presidenti).

Nell'ambito delle suddette modifiche statutarie è inoltre previsto (art. 50 dello Statuto) che tale numero di sedici venga aumentato di due ulteriori componenti al fine di ottemperare agli impegni assunti dalla Banca rispettivamente nei confronti della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e del Crédit Industriel et Commercial (Gruppo Crédit Mutuel) nell'ambito degli accordi di *partnership* commerciale e strategica a suo tempo approvati dal Consiglio di Amministrazione e fino alla durata degli accordi stessi.

Con riferimento all'attuale composizione dell'organo consiliare, si riporta, di seguito, l'elenco completo degli Amministratori (i cui *curricula vitae* sono riportati nel sito internet della Banca nella sezione "chi siamo"), con l'indicazione delle specifiche cariche eventualmente ricoperte all'interno del Consiglio, della scadenza del relativo mandato (che in base a quanto espressamente previsto dall'art. 2383 cod. civ. va intesa coincidente con l'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica) e dell'idoneità a qualificarsi, in base ai criteri definiti dal Codice, quali Amministratori indipendenti.

Nominativo	Carica	Scadenza *	Qualifica di indipendente **
dott. Roberto Mazzotta (1)	presidente	2008	no
dott. Mario Artali (1)	vice presidente	2008	si
prof. dott. Marco Vitale (1)	vice presidente	2008	no
sig. Enrico Airaghi (1) (3)	consigliere	2008	si
sig. Luca Caniato (3)	consigliere	2008	si
dott. Emilio Castelnuovo (1) (2)	consigliere	2008	no
sig. Giuseppe Coppini	consigliere	2008	si
prof. dott. Enrico Corali	consigliere	2008	no
prof. dott. Rocco Corigliano	consigliere	2008	no
sig. Eugenio Crosta	consigliere	2008	no
dott. Roberto Fusilli (4)	consigliere	2008	no
dott. Piero Lonardi (1) (4)	consigliere	2008	si
prof.ssa dott.ssa Maria Martellini	consigliere	2008	si
dott. Michele Motterlini (1)	consigliere	2008	no
dott. Gianfranco Pittatore (1)	consigliere	2008	no
dott. Marcello Priori (2–bis)	consigliere	2008	no
sig. Jean-Jacques Tamburini	consigliere	2008	si
avv. Graziano Tarantini	consigliere	2008	no
prof. avv. Valerio Tavormina	consigliere	2008	no
dott. Michele Zefferino	consigliere	2008	no
* in coincidenza con l'Assemblea di approvazione del bilancio degli esercizi indicati ** valutazione effettuata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 3 giugno 2008	(1) Membri del Comitato Esecutivo (2) Segretario del Consiglio di Amministrazione – (2–bis) Amministratore incaricato di sovrintendere i controlli interni (3) di "minoranza" (lista "Insieme per la Bipiemme") (4) di "minoranza" (lista "Comitato Soci non dipendenti") N.B.: si precisa che la lista risultata di maggioranza è denominata "Amici della Bipiemme"		

Ai sensi dell'art. 32 dello Statuto sociale tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere Soci.

Sotto il profilo dell'esecutività o meno dei singoli Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha proceduto, nel corso della riunione del 3 giugno 2008 – sulla base delle specifiche caratteristiche di *governance* e della concreta operatività della Banca e del Gruppo – alle seguenti valutazioni (peraltro confermando quanto già emerso nel precedente esercizio 2007):

- non esiste la figura dell'Amministratore Delegato e nessuno dei componenti del Consiglio ha singolarmente deleghe operative, salvo per quanto riguarda gli specifici poteri individualmente attribuiti, in funzione dello specifico incarico, all'Amministratore "incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno";
- nessuno degli Amministratori che rivestono cariche nelle società controllate (ivi compresi i Presidenti di tali società) è titolare in tale ambito di deleghe operative a livello individuale, né risulta avere un predefinito ruolo nell'elaborazione delle strategie aziendali;
- nessun membro della direzione della Banca o di società del Gruppo è presente fra i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- la gestione operativa è demandata al Direttore Generale, e sotto la sua direzione al *management*, nell'ambito delle linee strategiche e delle direttive indicate dall'organo consiliare;
- all'interno del Consiglio di Amministrazione (ove, come detto, non è prevista la figura dell'Amministratore Delegato), il ruolo precipuo del Presidente, pur in assenza di deleghe proprie, nell'indirizzo dell'attività di elaborazione strategica del Consiglio e nella gestione dei rapporti con i Soci e le relative Associazioni, comporta, di fatto, la sussistenza di un profilo di esecutività di tale esponente, in ossequio anche al principio del Codice della "prevalenza della sostanza sulla forma".

Con particolare riferimento al Comitato Esecutivo, nella suddetta riunione del 3 giugno 2008 il Consiglio di Amministrazione – nel confermare la funzione istruttoria, propositiva e attuativa di tale Comitato rispetto all'organo consiliare e nel ribadire l'assenza di qualsivoglia potere individuale di gestione in capo ai singoli componenti derivante dalla mera partecipazione allo stesso – ha escluso, riguardo ai componenti il Comitato, il profilo di esecutività nell'accezione di cui all'art. 2 del Codice.

Alla luce delle suddette considerazioni, il Consiglio di Amministrazione ha quindi proceduto, nella suddetta riunione del 3 giugno 2008, alla valutazione del profilo di esecutività dei singoli Amministratori, all'esito della quale sono stati qualificati quali Amministratori esecutivi di Bipiemme il dott. Roberto Mazzotta, in quanto Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca, e il dott. Marcello Priori, in quanto "Amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno", prendendo altresì atto per i restanti Amministratori della loro qualifica di "non esecutivi" ex Codice.

Riguardo al carattere di "indipendenza" degli Amministratori, si fa preliminarmente presente che tale requisito è normativamente previsto a livello generale dall'art. 2387 cod. civ. e, con riferimento alle banche, dall'art. 26 TUB (come modificato dal D. Lgs. 37/04), il quale peraltro rimanda per i contenuti al regolamento attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ad oggi non ancora emanato.

È opportuno inoltre precisare che, per i soggetti quotati, l'art. 147-ter, co. 4, TUF prevede che "almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, co. 3, del medesimo decreto [TUF] ". Sotto tale profilo il Consiglio di Amministrazione della Bipiemme ha a suo tempo accertato la sussistenza, nel proprio ambito, dei profili richiesti dalla suddetta normativa afferente gli emittenti quotati in capo ai sigg. Enrico Airaghi e Luca Caniato.

In tale contesto si colloca la modifica dello Statuto, deliberata dall'Assemblea dei Soci del 13 dicembre 2008, afferente i requisiti di indipendenza degli Amministratori.

A tal proposito si precisa che tali modifiche statutarie – operate lo scorso dicembre in attuazione anche delle Disposizioni contenute nel Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 4 marzo 2008 afferente le "Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle Banche" (come previsto dalla connessa "Nota di chiarimenti" del 19 febbraio 2009) – dispongono che "almeno quattro componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-ter, quarto comma, D.Lgs. 58/1998 (e successive modifiche)", prevedendo conseguentemente meccanismi diretti ad assicurare, sia in fase di presentazione delle liste dei candidati sia in corso di mandato, il numero minimo di amministratori indipendenti statutariamente previsto.

Ciò premesso il concetto di "indipendenza" che viene qui considerato fa ovviamente esclusivo riferimento a quello definito dall'art. 3 del Codice.

Evidenziato a livello generale che la caratteristica di “indipendenza” degli Amministratori è di per sé connaturale, nelle banche popolari, al sistema del “voto capitario” che non consente la formazione di maggioranze azionarie di controllo precostituite, il Consiglio di Amministrazione della Banca, nella riunione del 3 giugno 2008, dopo la verifica del profilo di esecutività, ha proceduto alla verifica dell’indipendenza di ciascun Amministratore sulla base delle raccomandazioni contenute nel Codice, che – nell’affermare il “principio della prevalenza della sostanza sulla forma” – prescrive in via generale che si considerano indipendenti coloro che “non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l’emittente o con soggetti legati all’emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l’autonomia di giudizio”, esemplificando poi situazioni (art. 3.C.1.) che, se ricorrenti, devono essere poste a base della valutazione circa il profilo di indipendenza del Consigliere.

All’esito di tale verifica, il Consiglio ha preso atto (verificando le singole ipotesi di “non indipendenza” ex art. 3 del Codice sulla base di apposite schede compilate e sottoscritte dagli interessati) che:

- il dott. Roberto Mazzotta e il dott. Marcello Priori (rispettivamente Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno, pur privo di deleghe gestionali) non possono essere qualificati indipendenti in quanto considerati, per le ragioni sopra esposte, amministratori “esecutivi” (nel significato attribuito a tali termini dal Codice);

- nessun Amministratore è titolare (direttamente, indirettamente o per conto terzi) di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere loro di esercitare il controllo o una influenza notevole sulla Banca, né partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un’influenza notevole sull’emittente (art. 3.C.1. lett. a);

- il prof. Marco Vitale, il prof. Enrico Corali, il prof. Rocco Corigliano e l’avv. Graziano Tarantini sono, o sono stati nei tre esercizi precedenti, esponenti di rilievo (Presidente) di società controllata avente rilevanza strategica, avendo il Consiglio individuato la suddetta rilevanza strategica in capo alle banche del Gruppo e alle società d’intermediazione mobiliare e di gestione del risparmio (art. 3.C.1. lett. b);

- con riferimento alle “relazioni commerciali, finanziarie e professionali” con la Banca e/o società controllate, intrattenute anche indirettamente dall’Amministratore (ivi comprese le società di cui lo stesso è esponente di rilievo), che possano comprometterne l’indipendenza (art. 3.C.1. lett. c), in Bipiemme assumono particolare importanza, fra gli altri, i rapporti di affidamento intercorrenti fra l’esponente (e/o società da questo controllate) e il Gruppo. Nella valutazione della significatività dei suddetti rapporti si è tenuto conto, in linea generale, dell’importo degli affidamenti, da valutarsi sia rispetto alla situazione economico-finanziaria del singolo Amministratore sia in relazione all’incidenza di tale rapporto rispetto al complesso delle attività della Banca e/o del Gruppo. Ciò posto, all’esito di tale valutazione il dott. Gianfranco Pittatore risulta essere esponente di rilievo (Presidente) della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, partner strategico e industriale della Bipiemme, che intrattiene significative relazioni finanziarie, in termini di affidamenti complessivi, con il Gruppo Bipiemme e in particolare con la controllata Cassa di Risparmio di Alessandria (il cui capitale è detenuto, per il 20%, dalla stessa Fondazione);

- il dott. Michele Zefferino è stato lavoratore dipendente della Bipiemme nei tre esercizi precedenti (art. 3.C.1. lett. c);

- nessun consigliere risulta aver percepito complessivamente nel triennio precedente una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all’emolumento fisso percepito quale amministratore della Bipiemme (art. 3.C.1. lett. d);

- il dott. Emilio Castelnuovo, il dott. Michele Motterlini e l’avv. Valerio Tavormina sono stati amministratori della Bipiemme per oltre nove anni negli ultimi dodici (art. 3.C.1. lett. e);

- nessun Amministratore riveste la carica di amministratore esecutivo in altra società in cui un amministratore esecutivo della Banca abbia un incarico di amministratore (art. 3.C.1. lett. f);

- nessun Amministratore è socio o amministratore di una società o di un’entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile della Bipiemme (art. 3.C.1. lett. g);

- il sig. Eugenio Crosta e il dott. Roberto Fusilli risultano essere stretti familiari di lavoratori dipendenti del Gruppo Bipiemme (art. 3.C.1. lett. h);

pertanto il dott. Mario Artali, il sig. Enrico Airaghi, il sig. Luca Caniato, il sig. Giuseppe Coppini, il dott. Piero Lonardi, la prof.ssa Maria Martellini e il sig. Jean-Jacques Tamburini sono stati qualificati dal Consiglio di Amministrazione quali amministratori indipendenti ex art. 3 del Codice.

Nell’ambito della suddetta verifica, il Collegio Sindacale – ai sensi dell’art. 3.C.5. – ha dichiarato corretta l’applicazione data ai criteri stabiliti dal Codice, nonché le procedure di accertamento a tal fine utilizzate.

Si precisa che, non ricorrendo i presupposti previsti dall’art. 2.C.3., il Consiglio non ha valutato necessaria la designazione di un amministratore indipendente quale “*lead independent director*”. Analogamente si precisa che gli Amministratori risultati indipendenti non hanno ritenuto necessario riunirsi in assenza degli altri Amministratori (art. 3.C.6).

Il tema della indipendenza degli Amministratori si intreccia per taluni importanti profili – come, in particolare per le potenziali situazioni di conflitto di interessi – con la delicata materia del rapporto tra banca e industria.

A questo proposito l'art. 19 TUB (come modificato in ultimo dal D.Lgs. n. 310/04, tenuto conto anche delle previsioni della Lg. 262/05 e del D.Lgs. 303/06 in materia di autorizzazione alle operazioni di concentrazione) prevede che "i soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire partecipazioni quando la quota dei diritti di voto complessivamente detenuta sia superiore al 15 per cento o quando ne consegua comunque il controllo della banca".

In pratica il legislatore italiano ha esplicitamente escluso che soggetti "industriali" possano acquisire posizioni dominanti nel capitale delle banche. Come già ricordato, nelle banche popolari il sistema del "voto capitaro" – che non consente la formazione di maggioranze precostituite di controllo – è già di per sé garanzia di massimo rispetto del principio di separazione banca/industria, la cui inosservanza potrebbe invece far venir meno la corretta e indispensabile neutralità allocativa della banca, con grave danno per i Soci e per la clientela, oltre che ovviamente per l'immagine dell'istituto e dell'intero sistema bancario.

Bipiemme ha da sempre posto la massima attenzione al suddetto tema, in ciò favorita anche dal suo tradizionale radicamento nei segmenti *retail* e delle PMI, che rappresentano da sempre le tipologie più ricorrenti della propria compagine sociale (in questo senso, oltre il 99% degli Azionisti che risultano iscritti a Libro Soci è rappresentato da famiglie/PMI).

Come dimostrato anche da talune importanti operazioni – in particolare l'ingresso nella compagine sociale (e nel Consiglio di Amministrazione con un esponente per ciascuno, previsione ora anche contenuta nello Statuto) del CIC (Gruppo Crédit Mutuel) e della Fondazione CR Alessandria – le *partnership* strategiche della Bipiemme si collocano strettamente nel mondo bancario/finanziario e sono direttamente finalizzate al suo sviluppo sul territorio e a livello internazionale. In questo senso nessun soggetto della cd. "grande industria" risulta significativamente presente nel capitale sociale della Banca e quindi nella definizione della sua politica aziendale, né alcun Amministratore risulta attualmente espresso da tali soggetti.

Sempre in ordine al profilo complessivo degli attuali Amministratori di Bipiemme e in ottemperanza all'art. 1.C.3. del Codice, si segnala che il Consiglio di Amministrazione ha proceduto a definire – sulla base di un'ipotesi "a punteggi" formulata a suo tempo dal Collegio Sindacale della Banca e fatta propria dall'organo consiliare – il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di amministratore e sindaco considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Banca. Posta la necessaria differenziazione dei punteggi in ragione dell'impegno connesso a ciascun ruolo (ad es. Presidente del CdA, amministratore esecutivo o non esecutivo), anche in relazione alla natura e alle dimensioni delle società in cui gli incarichi sono ricoperti, nonché alla loro eventuale appartenenza ad un gruppo, il Consiglio – sulla base di apposite schede compilate dagli esponenti interessati – ha valutato conforme ai criteri generali definiti il numero di incarichi in altre società ricoperti dagli attuali componenti del Consiglio.

In ossequio a quanto raccomandato dall'art. 1.C.2. del Codice, si rendono quindi noti, di seguito, gli incarichi ricoperti dai suddetti Consiglieri – in qualità di Amministratori o Sindaci – in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni (ivi comprese le cariche in società di tale tipo nell'ambito del Gruppo). Sotto quest'ultimo profilo si precisa che sono state considerate "di rilevanti dimensioni" – utilizzando in parte i criteri rivenienti dalla normativa Consob sul cumulo incarichi dei Sindaci (cfr. art. 144–*duodecies* RE) – le società che superano almeno due dei tre seguenti parametri: *i*) 250 dipendenti; *ii*) 50 milioni di Euro di ricavi; *iii*) 43 milioni di Euro di attivo di bilancio.

---

dott. Roberto Mazzotta

- Amministratore Crédit Industriel et Commercial
- Amministratore IC Industria della Costruzione S.p.A.

---

dott. Mario Artali

- Vice Presidente Banca Akros S.p.A. (Gruppo Bipiemme)
- Presidente Wise Venture SGR S.p.A.
- Amministratore Sigma Tau Finanziaria S.p.A.

---

prof. dott. Marco Vitale

- Presidente Same Deutz Fahr Italia S.p.A.
- Presidente Vitale Novello Zane s.r.l.
- Presidente Vitale Novello & Co s.r.l.
- Presidente Vincenzo Zucchi S.p.A.
- Amministratore Etica SGR S.p.A.
- Amministratore C. Borgomeo & Co. s.r.l.
- Amministratore Connect Sud s.r.l.
- Amministratore LU-VE S.p.A.
- Amministratore Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
- Amministratore Same Deutz Fahr S.p.A.
- Amministratore Smeg S.p.A.
- Amministratore Snaidero R. S.p.A.
- Amministratore Ermenegildo Zegna HoldItalia S.p.A.
- Amministratore Belfort SA Luxembourg

---

sig. Enrico Airaghi

—

---

sig. Luca Caniato

—

---

dott. Emilio Castelnuovo

- Vice Presidente Banca di Legnano S.p.A. (Gruppo Bipiemme)

---

sig. Giuseppe Coppini

- Vice Presidente della Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.A. (Gruppo Bipiemme)
- Amministratore della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.

---

prof. dott. Enrico Corali

- Presidente Banca di Legnano S.p.A. (Gruppo Bipiemme)
- Presidente Selma Bipiemme Leasing S.p.A.
- Presidente BAS-Servizi Idrici Integrati S.p.A.
- Amministratore Finlombarda S.p.A.

---

prof. dott. Rocco Corigliano

- Presidente Bipiemme Vita S.p.A.

---

sig. Eugenio Crosta

- Amministratore Banca di Legnano S.p.A. (Gruppo Bipiemme)

---

dott. Roberto Fusilli

- Amministratore Banca di Legnano S.p.A. (Gruppo Bipiemme)
-

---

dott. Piero Lonardi

- Amministratore Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.A. (Gruppo Bipiemme)
- Sindaco effettivo AMSA S.p.A.
- Sindaco effettivo AMSA DUE s.r.l.

---

prof.ssa dott.ssa Maria Martellini

- Vice Presidente Banca di Legnano S.p.A. (Gruppo Bipiemme)
- Amministratore Bipiemme Private Banking SIM S.p.A. (Gruppo Bipiemme)
- Amministratore Class Editori S.p.A.
- Amministratore RCS Pubblicità S.p.A.
- Amministratore RCS Investimenti S.p.A.
- Amministratore RCS Periodici S.p.A.
- Presidente Collegio Sindacale Italcementi S.p.A.

---

dott. Michele Motterlini

---

dott. Gianfranco Pittatore

- Amministratore Banca Akros S.p.A. (Gruppo Bipiemme)
- Vice Presidente Ream SGR S.p.A.
- Amministratore Bipiemme Vita S.p.A.
- Amministratore Wise Venture SGR S.p.A.

---

dott. Marcello Priori

- Amministratore Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.A. (Gruppo Bipiemme)
- Presidente del Collegio Sindacale Etica SGR S.p.A.
- Presidente del Collegio Sindacale Carrefour Servizi Finanziari S.p.A.
- Sindaco effettivo Fomas Finanziaria S.p.A.
- Sindaco effettivo Etnastore S.p.A.
- Sindaco effettivo Fertilvita s.r.l.
- Sindaco effettivo Lucchini S.p.A.
- Sindaco effettivo Servola S.p.A.
- Sindaco effettivo Key Client Cards & Solutions S.p.A.
- Sindaco effettivo Bracco Imaging Italia s.r.l.
- Amministratore Monzino S.p.A.

---

sig. Jean-Jacques Tamburini

- Amministratore Banca di Legnano S.p.A. (Gruppo Bipiemme)
- Membre du directoire du Crédit Industriel et Commercial
- Président Directeur General de CIC Société Bordelaise
- Président Directeur General CIC Participations SAS
- Président Directeur General ADEPI SAS
- Président Directeur General Valimar 3 SAS
- Président du Conseil de Surveillance de CIC Capital Privé
- Vice-Président du Conseil de Surveillance de CM-CIC Asset Management
- Administrateur de CIC Investissement
- Administrateur de CIC Finance
- Administrateur de l'Institut de Participation de l'Ouest (IPO)
- Administrateur de la Banque de Tunisie
- Administrateur du CIC Est
- Administrateur de la S.F.A.P.
- Administrateur de la Assurances du Credit Mutuel – IARD SA
- Membre du Comité d'Audit de la Banque Marocaine du Commerce Extérieur



---

avv. Graziano Tarantini

- Presidente Banca Akros S.p.A. (Gruppo Bipiemme)
- Amministratore Dexia Crediop S.p.A.

---

prof. avv. Valerio Tavormina

- Amministratore Banca di Legnano S.p.A. (Gruppo Bipiemme)
- Amministratore Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.

---

dott. Michele Zefferino

- Amministratore Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.A. (Gruppo Bipiemme)
  - Amministratore Bipiemme Vita S.p.A.
- 

## **b) Poteri di rappresentanza**

Ai sensi dell'art. 37 dello Statuto sociale, "la rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale spettano singolarmente al Presidente e a ciascun Vice Presidente; spettano pure a ciascuno dei Consiglieri sempre congiuntamente al Direttore Generale o a uno dei Direttori designati all'uopo dal Consiglio. Il Consiglio può anche delegare, per l'esecuzione di determinate operazioni, la firma sociale a singoli Amministratori e Direttori, tanto separatamente che congiuntamente, e nominare procuratori determinandone le facoltà. Il Presidente o, in caso di suo impedimento ciascun Vice Presidente, può rilasciare procura per l'esecuzione delle delibere consiliari".

## **c) Funzioni del Consiglio di Amministrazione e deleghe conferite**

Ai sensi dell'art. 36 dello Statuto sociale, "il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria gestione, tranne quelli riservati per legge o per Statuto all'Assemblea. Il Consiglio può altresì adottare, ai sensi dell'art. 2365, secondo comma, cod. civ., le deliberazioni concernenti gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative".

In ottemperanza anche a quanto enunciato dalla Banca d'Italia con il Provvedimento del 4 marzo 2008, la Bipiemme ritiene che un sistema di governo societario efficiente, basato sul principio del bilanciamento dei poteri, richieda una chiara individuazione e distinzione di compiti, ruoli e responsabilità fra gli organi aziendali.

In tale ambito la Banca ha operato un ampio processo di revisione della propria governance, al fine di una più chiara ed equilibrata ripartizione di ruoli e responsabilità tra i diversi organi sociali, con specifico riferimento alla distinzione tra le funzioni spettanti al Consiglio di Amministrazione e l'attività di direzione di competenza del vertice della struttura aziendale (in Bipiemme, la Direzione Generale, e nel suo ambito, il Direttore Generale).

Sotto tale profilo, le modifiche statutarie deliberate nel dicembre 2008 hanno interessato, fra l'altro, la composizione del **Comitato Esecutivo** e la determinazione dei suoi poteri. Parimenti, sempre a seguito delle suddette modifiche statutarie, è stato altresì rafforzato il ruolo della Direzione Generale e, nel suo ambito, della figura del Direttore Generale quale "Capo dell'azienda", con conseguente rimodulazione delle deleghe allo stesso attribuite.

Nella presente Relazione si descrivono tali modifiche dando atto dell'assetto delle deleghe consiliari intervenute a partire da tale mese e tuttora vigenti, rinviando alla Relazione sul Governo societario dell'esercizio 2007 la puntuale descrizione della precedente situazione.

In proposito la Banca, nel corso del 2008, ha valutato la necessità – anche in risposta a quanto emerso nell'ambito del processo di autovalutazione periodica della propria efficienza funzionale (adempimento ex art. 1.C.1. lett. g, Codice) effettuato dal Consiglio di Amministrazione – di un rafforzamento delle deleghe conferibili al Comitato Esecutivo, organo che in Bipiemme tradizionalmente svolgeva unicamente attività istruttorie e/o propositive in ordine alle deliberazioni da assumersi dallo stesso Consiglio.

Sotto tale profilo, lo Statuto ora vigente (art. 36) prevede che la delega al Comitato Esecutivo possa riguardare in particolare le "materie attinenti al personale, all'organizzazione, alla compravendita di partecipazioni non rilevanti".

La delega non può invece riguardare, oltre le materie non delegabili per legge o per disposizioni di vigilanza, le linee e gli indirizzi generali di gestione, di organizzazione e di erogazione del credito, le operazioni strategiche, i piani industriali e finanziari, la compravendita di immobili e di partecipazioni rilevanti (per tali intendendosi quelle che modificano il perimetro del Gruppo Bancario o in caso di partecipazioni non comprese nel Gruppo quelle di valore superiore a 20 milioni di euro), l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni, la materia di cui all'art. 44 dello Statuto (ossia la nomina della Direzione Generale e del Dirigente preposto), nonché la nomina del responsabile delle funzioni di revisione interna e di conformità.

Sono altresì espressamente riservate all'esame preventivo e approvazione del Consiglio di Amministrazione le operazioni significative e/o con parti correlate (vedi *infra* specifica procedura).

Con riferimento alla composizione del Comitato Esecutivo, l'art. 36 prevede un Comitato composto dal Presidente, dai due Vice Presidenti e da altri Consiglieri, in modo che il numero totale dei membri del Comitato risulti non inferiore a cinque e non maggiore di sette.

In forza della precedente formulazione del suddetto art. 36 (ove si prevedeva un numero di componenti fra cinque e nove), ed essendo in prossimità del rinnovo degli organi sociali previsto per l'Assemblea di aprile 2009, il Comitato è rimasto composto complessivamente di otto membri, compresi il Presidente e i due Vice Presidenti, e comprende due Amministratori eletti nelle due liste risultate di "minoranza".

Alle riunioni del Comitato partecipano di regola tutti i membri del Collegio Sindacale e il Direttore Generale.

Il Consiglio, all'atto della nomina, determina le modalità di funzionamento del Comitato Esecutivo di cui sono previste, in linea di principio, riunioni con cadenza settimanale; nel corso dell'esercizio 2008 il Comitato Esecutivo ha tenuto n. 46 riunioni, aventi durata media di circa un'ora e mezzo, con una percentuale di partecipazione pari complessivamente a circa l'85% (la percentuale di partecipazione al Comitato Esecutivo di ciascun componente è riportata nell'allegata tabella n. 1). Nell'esercizio 2009, si sono tenute, ad oggi, n. 13 riunioni del Comitato Esecutivo, cui seguiranno di regola – con esclusione del periodo feriale – riunioni con cadenza settimanale per i mesi residui dell'anno.

Il Comitato Esecutivo è validamente costituito con la presenza di almeno cinque dei suoi componenti, di cui almeno uno di presidenza, e le delibere devono essere assunte con il voto favorevole di almeno cinque dei suoi componenti; in caso contrario vengono rimesse alla decisione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione – nella seduta del 3 febbraio 2009, a sostituzione della precedente delibera in argomento del 22 aprile 2008 – ha attribuito al Comitato Esecutivo i seguenti:

#### **poteri deliberativi:**

- provvede, su proposta del Direttore Generale della Banca, alla designazione dei direttori generali delle società del Gruppo e delle altre società partecipate;
- autorizza la compravendita di beni immobili e può compiere atti di disposizione a qualunque titolo aventi ad oggetto aziende o rami di aziende e partecipazioni, che non comportino una variazione del gruppo bancario, per un valore unitario non superiore a Euro 20 milioni;
- delibera l'effettuazione di spese, sia ordinarie sia di investimento non incluse nel budget, sino all'importo di Euro 2 milioni per singola iniziativa e sino al limite complessivo annuo del 5% del budget approvato dal consiglio di amministrazione;
- assume ogni deliberazione di particolare urgenza e necessità, ove non risulti possibile una immediata convocazione del consiglio, e salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione successiva;

#### **e i seguenti poteri istruttori, propositivi e attuativi:**

- esamina preventivamente le proposte e le indicazioni formulate dal presidente e dal direttore generale, da sottoporre al consiglio di amministrazione, sugli indirizzi strategici e di politica generale della Banca e del Gruppo, e le conseguenti proposte di decisione;
- esamina preventivamente le proposte del direttore generale afferenti l'articolazione della struttura organizzativa della direzione generale e delle direzioni della Banca;
- esamina preventivamente il progetto di bilancio d'esercizio e consolidato, nonché le situazioni economico-patrimoniali periodiche della Banca e del Gruppo;
- esamina, in via preventiva, il budget della Banca e del Gruppo, con particolare riferimento al budget delle spese e degli investimenti, formulando eventualmente proposte da sottoporre al consiglio di amministrazione;

■ esamina preventivamente le proposte formulate dal direttore generale, da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione, relative alla nomina, alla revoca e all'attribuzione dei poteri dei responsabili delle direzioni aziendali della Banca, nonché ai provvedimenti disciplinari che comportino la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il Comitato Esecutivo riferisce regolarmente, ad ogni successiva seduta consiliare, riguardo alle decisioni assunte e altresì sottopone a ratifica le eventuali delibere di competenza consiliare assunte in via d'urgenza.

A tale proposito si precisa che l'art. 36 dello Statuto prevede che "gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione (ivi compreso l'andamento dei rischi) e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Banca e dalle Società controllate".

In materia di erogazione del credito, l'attuale art. 38 dello Statuto prevede che "il Consiglio di Amministrazione può:

- a) delegare espresse facoltà al Comitato Esecutivo, ovvero ad un Comitato di Finanziamento composto dalla Presidenza, da una rappresentanza del Consiglio e dalla Direzione Generale, determinandone per ogni esercizio i poteri e la frequenza delle riunioni;
- b) delegare facoltà deliberative, entro predeterminati limiti, al Direttore Generale e ad altri dipendenti investiti di particolari funzioni, ai Responsabili delle dipendenze e ai loro collaboratori;
- c) delegare facoltà deliberative a Comitati interni composti da dirigenti e/o altri dipendenti della Società".

A tale proposito si precisa che attualmente la suddetta materia è disciplinata dal vigente Regolamento Fidi (e relative Disposizioni Applicative e Poteri Delegati), approvato nell'attuale versione dal Consiglio di Amministrazione in data 1° aprile 2008, che disciplina all'art. 10, in particolare, le competenze e il funzionamento del **Comitato consiliare di Finanziamento**, costituito dai membri della Presidenza, da sette Amministratori designati all'uopo dal Consiglio di Amministrazione (tra i quali un Amministratore per ciascuna "minoranza" assembleare) e dal Direttore Generale (o suo delegato). Alle riunioni di tale Comitato è invitato ad assistere il Collegio Sindacale e partecipano anche i Dirigenti responsabili delle funzioni commerciale, crediti e internal auditing.

Nel corso del 2008, il Comitato consiliare di Finanziamento ha tenuto n. 48 riunioni, con una percentuale di presenza complessivamente pari a circa l'83%. Con riferimento a tale esercizio, si riportano quindi di seguito (con indicazione per ciascun membro della rispettiva percentuale di partecipazione), i nominativi degli Amministratori componenti il suddetto Comitato: dott. Roberto Mazzotta (85%), dott. Mario Artali (94%), prof. dott. Marco Vitale (6%), sig. Enrico Airaghi (94%), dott. Emilio Castelnuovo (94%), sig. Giuseppe Coppini (100%), prof. dott. Enrico Corali (98%), dott. Roberto Fusilli (96%), prof.ssa dott.ssa Maria Martellini (71%), avv. Graziano Tarantini (90%).

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre conferire incarichi speciali a uno o più dei suoi membri, stabilendo le caratteristiche della delega, salvi sempre i limiti sopra indicati. Unica delega personale attualmente in essere risulta quella attribuita al Presidente per l'esame e la concessione di contributi di beneficenza sino all'importo di Euro 6.000 per singolo richiedente. L'esercizio di tale delega viene periodicamente portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione.

Come sopra riferito – nell'ottica di una più chiara distinzione di ruoli e in ottemperanza al principio del bilanciamento dei poteri fra organi aziendali – la Banca, in occasione delle modifiche di Statuto afferenti i poteri delegabili al Comitato Esecutivo, ha provveduto anche ad una maggior definizione, nel testo statutario, dei poteri e dei compiti del Direttore Generale.

Sotto tale profilo, l'Assemblea della Banca del dicembre 2008 ha modificato talune norme dello Statuto (artt. 44 e 45) che ora caratterizzano in modo molto dettagliato le funzioni del Direttore Generale, quale "Capo dell'intera struttura della Banca", nella cui qualifica provvede, in particolare, alla gestione di tutti gli affari correnti, al coordinamento operativo aziendale e di Gruppo e all'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo.

Negli stessi articoli viene altresì prevista una nuova strutturazione della Direzione Generale, nel cui ambito il Consiglio designa il membro al quale è attribuita – in assenza o per impedimento del Direttore Generale – la funzione vicaria, con pienezza di facoltà e poteri. Ciò, del resto, è già avvenuto, pur in assenza di esplicita previsione statutaria, in occasione della nomina da parte del Consiglio di Amministrazione – con decorrenza 1° agosto 2008 – del sig. Fiorenzo Dalu e del dott. Enzo Chiesa, rispettivamente nella carica di Direttore Generale e di Condirettore Generale.

Di conseguenza alla suddetta rimodulazione statutaria dei poteri della Direzione Generale, il Consiglio di Amministrazione ha proceduto, con delibera del 13 gennaio 2009, all'attribuzione di specifiche deleghe, sia in materia di poteri di indirizzo e di governo, sia di poteri gestionali, al Direttore Generale, nei seguenti termini.

#### **Poteri di indirizzo e di governo:**

- d'intesa con il Presidente, provvede alla definizione delle proposte in materia di indirizzi e opzioni strategiche della Banca e del Gruppo;
- sovrintende al processo di pianificazione della Banca e del Gruppo impostando, coadiuvato dal Condirettore Generale, i piani strategici ed il budget della Società e del Gruppo; a tal fine sottopone al CdA della Banca le linee guida e gli obiettivi di gruppo;
- previa informazione al Presidente, formula proposte concernenti l'articolazione della struttura organizzativa della Direzione Generale e delle Direzioni curando l'attuazione dell'assetto organizzativo deliberato dal CdA;
- propone al CdA, previa informativa al Presidente, la nomina, la revoca e l'attribuzione dei poteri dei responsabili delle direzioni aziendali della Banca. Provvede alla nomina, revoca, attribuzione di poteri e funzioni, inquadramento o retribuzioni dei responsabili delle sottostanti unità operative, sia di sede che di rete, con successiva informativa al CdA;
- sottopone al CdA gli indirizzi della politica del personale della Banca e le politiche generali delle risorse umane del Gruppo in coerenza con gli obiettivi dei piani pluriennali e dei *budgets*, curando l'attuazione delle politiche deliberate dal CdA;
- formula al CdA, previa informazione al Presidente e sentito il Comitato consiliare per la remunerazione, proposte in materia di emolumenti dei Direttori responsabili delle Direzioni centrali nonché lo stanziamento complessivo e i criteri di applicazione del sistema premiante per i Dirigenti responsabili delle funzioni aziendali;
- sottopone al CdA proposte di provvedimenti disciplinari che comportino la sanzione della risoluzione del rapporto di lavoro;
- d'intesa con il Presidente propone al CdA la designazione del Direttore Generale delle Società del Gruppo ed esercita i poteri autorizzativi spettanti alla Capogruppo, ai sensi del regolamento di Gruppo, per la proposta di nomine, ai rispettivi CdA, dei vertici direttivi e operativi delle società controllate;
- d'intesa con il Presidente e coadiuvato dal Condirettore Generale, mantiene e cura i rapporti con gli esponenti di vertice della Banca d'Italia;
- assicura l'attuazione del regolamento di Gruppo attraverso l'emanazione di specifiche disposizioni applicative;

#### **Poteri gestionali:**

- partecipa con voto consultivo al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo, nonché ad ogni altro comitato consiliare; partecipa inoltre con potere deliberativo al Comitato Consiliare di finanziamento;
- sottopone al Consiglio di Amministrazione, coadiuvato dal "Dirigente Preposto", il progetto di bilancio di esercizio e consolidato, nonché le situazioni economico-patrimoniali periodiche;
- provvede alle assunzioni, cessazioni, avanzamenti di carriera, trattamenti economici e trasferimenti concernenti i dirigenti secondo quanto previsto dal regolamento del personale deliberato dal CdA;
- può concedere o autorizzare finanziamenti e garanzie, assumere debiti finanziari e compiere o autorizzare operazioni finanziarie di qualunque natura, secondo quanto previsto dai regolamenti deliberati in materia dal Consiglio di Amministrazione;
- può autorizzare, oltre alle spese obbligatorie senza limite di importo, qualsiasi spesa secondo quanto previsto dal regolamento deliberato in materia dal Consiglio di Amministrazione;
- può autorizzare la compravendita di beni immobili e può compiere atti di disposizione a qualunque titolo aventi ad oggetto aziende o rami di aziende e partecipazioni, che non comportino una variazione del gruppo bancario, per un valore unitario non superiore a Euro 2 milioni;
- può avviare autonomamente, anche conferendo specifiche procure, tutte le azioni giudiziarie che appaiono opportune alla tutela del patrimonio della Banca.

#### **Ulteriori compiti del Direttore Generale**

- Il Direttore Generale coadiuvato dal Condirettore Generale, ed eventualmente da Direttori per le materie rientranti nelle funzioni di competenza degli stessi, riferisce al CdA con cadenza almeno mensile, i principali dati relativi all'andamento gestionale di periodo, nonché, con cadenza almeno trimestrale sul generale andamento della gestione (con particolare riguardo agli aspetti concernenti liquidità, redditività, rischi aziendali e adeguatezza del capitale economico) della Banca e del Gruppo, e sulla sua prevedibile evoluzione. Il Direttore Generale riferisce altresì al CdA con cadenza trimestrale l'esercizio dei poteri dallo stesso attribuitigli.

Ai sensi dell'art. 44 dello Statuto, la funzione vicaria del Direttore Generale è attribuita, in assenza o per impedimento dello stesso, al Condirettore Generale, con pienezza di facoltà e poteri.

Alla luce di quanto sopra indicato e dell'effettiva prassi gestionale della Banca, si può quindi affermare che in Bipiemme tutte le materie elencate nell'art. 1.C.1. del Codice rientrano, con potestà deliberativa esclusiva, nelle competenze generali del Consiglio di Amministrazione; si tratta quindi, in particolare, della competenza in ordine:

- all'esame e all'approvazione dei piani strategici/industriali/finanziari della Banca e del Gruppo;
- al sistema di governo societario della Banca e alla struttura societaria del Gruppo;
- alla valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo/amministrativo/contabile generale della Società e del Gruppo (e specialmente delle controllate aventi rilevanza strategica), con particolare riferimento al sistema di controllo interno e alla gestione dei conflitti di interesse;
- all'eventuale attribuzione e revoca di deleghe deliberative, previa definizione dei limiti e delle modalità di esercizio e ferma restando la periodicità almeno trimestrale dell'informativa al Consiglio a tale riguardo;
- alla remunerazione – su proposta dell'apposito Comitato consiliare e sentito il Collegio Sindacale – degli Amministratori che ricoprono particolari cariche e alla ripartizione del compenso globale statutariamente previsto per gli Amministratori, ferma restando la competenza assembleare per l'approvazione degli emolumenti per la carica di Amministratore e di membro del Comitato Esecutivo;
- alla valutazione del generale andamento della gestione, confrontando periodicamente i risultati conseguiti con quelli programmati;
- alle operazioni della Banca (e delle sue controllate) aventi un significativo rilievo strategico/economico/patrimoniale/finanziario per la Banca, prestando particolare attenzione alle situazioni in cui uno o più amministratori siano portatori di un interesse per conto proprio o di terzi e, più in generale con parti correlate.

Per quanto riguarda infine gli obblighi informativi del Consiglio di Amministrazione nei confronti del Collegio Sindacale sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Banca e dalle Società controllate (con particolare riferimento alle operazioni in cui gli Amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi) ai sensi dell'art. 150 TUF e dell'art. 36, ult. co., dello Statuto sociale, si precisa che in Bipiemme il Collegio Sindacale partecipa a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e membri di tale Organo sono presenti in qualità di Presidente del Collegio o di Sindaco Effettivo nelle principali Società del Gruppo. Il Collegio Sindacale di Bipiemme è pertanto informato tempestivamente e in via continuativa sull'attività sociale. Tutta la documentazione di volta in volta esaminata dal Comitato Esecutivo e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive riunioni è contestualmente trasmessa e sottoposta al Collegio Sindacale.

Alla scadenza di ciascun trimestre il Collegio Sindacale rilascia apposita dichiarazione sull'informativa ricevuta dal Consiglio di Amministrazione riguardo all'attività svolta dalla Banca e in particolare sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale realizzate nel perimetro del Gruppo Bipiemme, con specifico riferimento anche alle operazioni in potenziale conflitto di interesse.

#### **d) Riunioni consiliari**

Secondo quanto previsto dall'art. 34 dello Statuto sociale della Banca, il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente una volta al mese. Nel corso dell'esercizio 2008 il Consiglio di Amministrazione ha tenuto n. 21 riunioni, aventi durata media di circa tre ore e mezzo, con una percentuale di partecipazione complessivamente pari al 93% (la percentuale di partecipazione di ciascun Amministratore è riportata nell'allegata tabella n. 1). Nell'esercizio 2009, si sono tenute, ad oggi, n. 8 riunioni consiliari e sono prevedibili, in base alle informazioni allo stato disponibili, ulteriori n. 12 riunioni nel corso dell'anno.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione "è fatta dal Presidente con ordine del giorno specifico ed analitico, recapitato almeno una settimana prima della riunione o, in caso di urgenza, mediante telegramma, telefax, telex o mezzo equipollente inviato almeno due giorni prima".

Compatibilmente con la tipologia e l'importanza delle materie da trattare e con l'eventuale carattere d'urgenza delle relative deliberazioni, ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale vengono di regola trasmesse preventivamente la documentazione e le informazioni necessarie per consentire agli stessi di acquisire opportuna cognizione sulle materie oggetto di delibera consiliare, nonché periodiche informative riguardo alle principali dinamiche aziendali, anche con riferimento all'evoluzione del quadro normativo. A questo proposito l'art. 34 dello Statuto prevede che "il Presidente coordina i lavori del Consiglio di Amministrazione e provvede affinché vengano fornite a tutti gli Amministratori adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno".

Il Consiglio di Amministrazione nel corso del 2008 ha effettuato – in ottemperanza alle raccomandazioni dall’art. 1.C.1., lett. g) del Codice e sulla base anche delle risultanze emerse da apposito questionario compilato da ciascun Amministratore e strutturato in 25 quesiti (oltre a una domanda “aperta” finale), con attribuzione di punteggi convenzionali al fine di stabilire il grado di adeguatezza e la priorità degli eventuali conseguenti interventi – un’approfondita autovalutazione riguardo alla dimensione, alla composizione e al funzionamento del Consiglio e dei suoi Comitati.

A seguito della suddetta valutazione, il Consiglio di Amministrazione ha definito taluni ambiti di miglioramento, in particolare relativamente all’opportunità di aumentare le competenze e le responsabilità dei lavori dei diversi comitati consiliari istituiti, e fra questi, del Comitato Esecutivo. In tale ambito, il Consiglio ha provveduto – conseguentemente alla delibera assembleare di modifica dello Statuto del 13 dicembre 2008 – alla rimodulazione delle competenze del Comitato Esecutivo (come sopra riferito nello specifico paragrafo dedicato a tale Comitato).

---

## Istituzione e funzionamento dei comitati interni al Consiglio di Amministrazione (art. 5 del Codice)

---

Considerato il carattere collegiale dell’attività del Consiglio di Amministrazione, la costituzione di specifici comitati con funzioni istruttorie/consultive/propositive all’interno dell’organo consiliare consente allo stesso di poter assumere le proprie decisioni con maggior cognizione di causa. Infatti tali comitati – la cui attività, ad esclusione del Comitato Esecutivo, si esplica sostanzialmente nella formulazione di proposte, raccomandazioni e pareri – risultano un utile supporto all’attività consiliare, soprattutto in relazione a decisioni afferenti settori di attività in cui è più elevato il rischio del verificarsi di situazioni di conflitto di interessi (come ora anche espressamente previsto nel provvedimento Banca d’Italia 4 marzo 2008).

Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione della Bipiemme ha istituito al proprio interno i seguenti comitati a carattere permanente:

- Comitato Esecutivo;
- Comitato consiliare di Finanziamento;
- Comitato consiliare per il controllo interno;
- Comitato consiliare per la remunerazione;
- Commissione per i rapporti con i Soci.

In ottemperanza alle raccomandazioni del Codice (art. 5.C.1) e alle disposizioni contenute nel Provvedimento Banca d’Italia 4 marzo 2008, tutti i Comitati consiliari con poteri consultivi/istruttori/propositivi presenti in Bipiemme:

- includono componenti indipendenti e sono composti di norma da un numero di membri compreso fra tre e cinque, adeguato ai compiti ad essi affidati;
- sono stati istituiti con delibera consiliare che – eventualmente integrata o modificata da altra delibera consiliare – ne disciplina anche la composizione, il mandato, i poteri, e il funzionamento, nonché le risorse a disposizione del Comitato stesso;
- nello svolgimento delle proprie funzioni hanno facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, nonché eventualmente di avvalersi di consulenti esterni;
- qualora i suddetti Comitati – per supporto consulenziale di terzi ovvero per qualsiasi altra attività connessa alla propria funzione – necessitino di risorse, il Consiglio provvede all’opportuno stanziamento.

Tutte le riunioni di ciascun Comitato – cui possono partecipare, su invito, soggetti che non ne sono membri – sono verbalizzate e inserite in appositi e distinti libri delle adunanze.

Sotto il profilo della composizione dei Comitati, si segnala che, all’esito della già ricordata verifica dei requisiti di indipendenza effettuata dal Consiglio di Amministrazione nel giugno 2008, il dott. Emilio Castelnuovo e l’avv. Valerio Tavormina sono risultati “non indipendenti” (ai sensi del Criterio 3.C.1, lett. e, del Codice) in quanto amministratori della Banca per più di nove anni negli ultimi dodici.

Tale criterio, il cui formalismo appare non del tutto in linea con lo spirito del Codice – ove si privilegia “la sostanza rispetto alla forma” – è stato in ogni caso applicato alla lettera dalla Banca, che quindi, come detto, ha dovuto qualificare non indipendenti i suddetti amministratori, con ciò sbilanciando numericamente l’equilibrio richiesto dal Codice nei Comitati a livello di amministratori indipendenti.

Peraltro considerato l’ormai prossimo rinnovo integrale degli organi consiliari (aprile 2009), tenuto conto altresì che il decorso tem-

porale del suddetto termine di per sé non implica necessariamente l'effettiva perdita di indipendenza da parte dell'amministratore, la Banca ha ritenuto di non procedere all'immediata rimodulazione dei Comitati consiliari interessati valutando che il mantenimento degli stessi Consiglieri nel suddetto breve arco temporale, consentisse comunque il raggiungimento nei Comitati dello standard di indipendenza richiesto dal Codice.

Sotto questo profilo si evidenzia comunque come, pur nella suddetta composizione, tutti i Comitati ex Codice si caratterizzano per la presenza di soli consiglieri non esecutivi di cui almeno uno indipendente.

Precisato, infine, che non esistono in Bipiemme comitati che svolgano congiuntamente le funzioni di due o più comitati (cfr. art. 5.C.1. lett. c), si segnala che le specifiche informazioni richieste dal Codice riguardo a ciascuno di essi sono reperibili nelle sezioni della presente Relazione afferenti le rispettive tematiche di competenza, oltre che – in forma di sintesi – nelle specifiche tabelle in appendice.

---

## Nomina e remunerazione degli Amministratori (artt. 6 e 7 del Codice)

---

### a) Nomina degli Amministratori

Il modello di "voto di lista" introdotto dall'Assemblea straordinaria dei Soci del 19 dicembre 2002 per la nomina del Consiglio di Amministrazione – che ricalcava, con i dovuti adeguamenti connessi alla peculiare composizione dell'organo amministrativo, lo schema già a suo tempo adottato per la nomina del Collegio Sindacale – è stato via via adeguato alle sopravvenute novità intervenute in ambito normativo (Lg. 262/05, D.Lgs. 303/06 e connessa regolamentazione attuativa Consob), allineandosi anche a quanto indicato dalla Banca d'Italia (Provvedimento 4 marzo 2008 e Nota 19 febbraio 2009) sui meccanismi necessari ad assicurare adeguata rappresentanza negli organi sociali delle diverse componenti della base sociale, considerandone anche l'elevato frazionamento nelle banche popolari.

In particolare, l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione – che durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili – avviene in unico turno tramite voto di lista.

Nel rinviare per l'integrale descrizione delle procedure di nomina e sostituzione dei componenti il Consiglio di Amministrazione alle norme dello Statuto (artt. 32 e 33) e del Regolamento Assembleare (artt. 21 e segg.), vengono di seguito sintetizzate le disposizioni statutarie in argomento, nel testo modificato dall'Assemblea dei Soci del 13 dicembre 2008:

- a) il Consiglio è composto da un numero fisso di Amministratori pari a sedici, oltre agli amministratori previsti *sub e*);
- b) l'Assemblea nomina gli Amministratori mediante schede sulla base di liste di candidati presentate dai Soci (salvo il caso di lista presentata dal Consiglio *sub e*) e depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima dell'Assemblea. Ciascuna lista deve essere presentata da almeno trecento Soci o in alternativa da Soci che rappresentino complessivamente una quota pari allo 0,50% del capitale sociale, iscritti a Libro Soci da almeno novanta giorni;
- c) sono prese in considerazione al fine delle nomine degli Amministratori solo le liste che abbiano ottenuto almeno centocinquanta voti validamente espressi in Assemblea;
- d) alla lista che ottiene la maggioranza dei voti spettano la metà più uno del numero complessivo degli amministratori eletti; i restanti Amministratori (esclusi quelli *sub e*) sono tratti dalle altre liste che abbiano raggiunto il suddetto quorum minimo di rappresentatività secondo il cd. "sistema dei quozienti";
- e) l'Assemblea nomina con voto palese e a maggioranza relativa, anche in eccesso al suddetto numero di sedici, due Amministratori tratti dalla lista che il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di presentare al fine di far fronte agli impegni assunti, rispettivamente, con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e con il Crédit Industriel et Commercial sino alla scadenza o alla cessazione dei presupposti di applicazione degli accordi stessi;
- f) gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica;

g) sono eletti Presidente e Vice Presidenti, rispettivamente secondo l'ordine progressivo, i primi tre candidati indicati nella lista risultata di maggioranza;

h) l'eventuale sostituzione degli Amministratori nel corso del triennio è effettuata nel rispetto – ove possibile – della proporzione tra maggioranza ed eventuali "minoranze". Pertanto, qualora l'Assemblea debba provvedere alla sostituzione di Amministratori eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza obbligo di lista. Qualora occorra sostituire Amministratori appartenenti a liste di minoranza, l'Assemblea provvede con voto a maggioranza relativa a sceglierli, ove possibile, fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte l'Amministratore cessato.

Ai sensi del vigente art. 32 dello Statuto (già modificato dall'Assemblea dei Soci del 21 aprile 2007 per ottemperare alle raccomandazioni del Codice afferenti i termini minimi di deposito, e quindi già allineato anche a quanto ora stabilisce la normativa Consob in argomento) le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della Società almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea in prima convocazione.

A seguito della modifica del 13 dicembre 2008, lo Statuto prevede ora che ciascuna lista deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione di almeno due (ovvero quattro nel caso di presentazione di una sola lista) candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-ter, co. 4, TUF.

Lo stesso art. 32 poi prevede che le liste "devono essere corredate dal *curriculum* professionale dei soggetti designati e dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dallo Statuto per la carica" e quindi anche l'idoneità o meno ad essere qualificati come "indipendenti" (nelle due accezioni ex art. 147-ter, co. 4, TUF e ex art. 3, Codice), come anche espressamente richiesto nell'avviso di convocazione delle Assemblee della Banca aventi all'ordine del giorno nomine alle cariche consiliari.

Ai sensi dell'art. 22 del vigente Regolamento Assembleare, "le liste (..) e i relativi *curricula* sono a disposizione dei Soci presso la sede legale della Società e resi noti dal Presidente, in forma sintetica, in Assemblea prima dell'apertura dei seggi di votazione".

A tale proposito si fa presente che – come già effettuato in data 1° aprile 2003, 11 aprile 2005 e 19 aprile 2006 con riferimento alle Assemblee della Bipiemme aventi all'ordine del giorno nomine relative agli organi sociali – la Banca, anteriormente alle suddette sedute assembleari, provvede a diffondere ai Soci e al mercato uno specifico comunicato stampa con l'indicazione delle liste presentate per ciascuna carica e l'elenco completo dei relativi candidati.

Sotto tale profilo, oltre a quanto tradizionalmente effettuato da Bipiemme nell'ambito della pubblicità delle liste, si aggiunge quanto ora espressamente disposto dalla normativa Consob in argomento (in particolare art. 144-octies RE). Sotto tale profilo la Banca provvederà almeno dieci giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli organi societari, a mettere a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la Borsa e sul proprio sito internet, le liste dei candidati corredate, fra l'altro, dall'elenco dei soci presentatori, dal curriculum dei candidati, e per i candidati alla carica di amministratore, dalla dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza (nelle due accezioni ex art. 147-ter, co. 4, TUF e ex art. 3, Codice).

Il suddetto art. 32 dello Statuto prevede inoltre che non possono rivestire la carica di Amministratore "coloro che siano o divengano Amministratori, dipendenti o Sindaci di altre Banche o Società dalle stesse controllate, salvo si tratti di enti centrali di categoria o Banche o Società partecipate o appartenenti a un Gruppo Bancario di una Società partecipata". Tale previsione introdotta nello Statuto di Bipiemme dall'Assemblea straordinaria del 19 dicembre 2002 è ora in parte recepita a livello codicistico dall'art. 2390 cod. civ. in materia di divieto di concorrenza che stabilisce, tra l'altro, il divieto per i Consiglieri di essere "Amministratori o Direttori Generali in Società concorrenti, salvo autorizzazione dell'Assemblea".

Inoltre, anche al fine di ottemperare a quanto disposto dalla Banca d'Italia con il Provvedimento 4 marzo 2008, la Bipiemme provvederà – con apposito regolamento consiliare – a prevedere limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente ricoperti dagli Amministratori, che tengano conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni delle società ove rivestono la carica.

Il Consiglio di Amministrazione di Bipiemme non ha ritenuto necessaria la costituzione – prevista facoltativamente dal Codice – di un apposito "Comitato per le nomine". Ciò in particolare in quanto:

■ da un lato, essendo la Banca una società di natura cooperativa – come tale avente un'ampia base costituita da Soci che parteci-



pano in misura attiva e proporzionalmente significativa alla vita societaria – non si sono riscontrate allo stato situazioni di difficoltà nella predisposizione delle proposte di nomina, che possono quindi liberamente coagularsi nell’ambito di liste che concorrono, in modo paritario e senza alcun intervento preventivo da parte di organi di natura consiliare, alla composizione degli organi sociali; ■ dall’altro, trattandosi di istituto quotato autorizzato all’attività bancaria, le caratteristiche di professionalità, onorabilità e indipendenza dei candidati alla carica di Amministratore (oltre che di Sindaco) sono analiticamente previste *ex lege*. In particolare si fa riferimento, con riguardo alla disciplina del settore bancario, all’art. 26 TUB e alle relative Istruzioni di Vigilanza emanate dalla Banca d’Italia (che attualmente in materia recepiscono il Regolamento del Ministro del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica n. 161/98 e che dovrà essere integrato in relazione al requisito della “indipendenza”), mentre in relazione alla disciplina degli emittenti, si segnalano gli artt. 147-ter e *quinquies* TUF (in attesa di completa attuazione con i previsti provvedimenti ministeriali). Il difetto dei requisiti prescritti dalla legge per la carica determina la decadenza dalla stessa.

## **b) Remunerazione degli Amministratori e dell’alta dirigenza**

Per quanto riguarda la remunerazione degli Amministratori, l’art. 35 dello Statuto sociale prevede che “l’Assemblea stabilisce i compensi fissi e le medaglie di presenza per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo. Il Consiglio di Amministrazione determina, sentito il Collegio Sindacale, i compensi per gli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dell’Atto costitutivo” (e quindi per il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario del Consiglio e l’Amministratore incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema dei controlli interni).

Lo stesso Statuto, all’art. 47 – come modificato dall’Assemblea dei Soci del 15 febbraio 2007 – prevede ora, fra l’altro, che la quota di partecipazione agli utili riservata al Consiglio di Amministrazione sia pari allo 0,25% dell’utile lordo (da intendersi quale “utile di operatività corrente al lordo delle imposte”, determinato anteriormente al calcolo di tale quota e dell’ulteriore quota del 5% riservata al personale della Banca, sempre in ossequio al dettato dell’art. 47 dello Statuto).

In aggiunta a quanto sopra, agli Amministratori viene poi riconosciuto, oltre al rimborso delle spese vive eventualmente sostenute per la carica, la corresponsione di un gettone di presenza per la partecipazione ad eventuali Commissioni o Comitati consiliari, ove costituiti.

Ai sensi dell’art. 78 RE i compensi corrisposti agli Amministratori, ai Sindaci e al Direttore Generale per le cariche ricoperte in Bipiemme e, in forma aggregata, nelle Società del Gruppo sono nominativamente indicati nella sezione “operazioni con parti correlate” della nota integrativa al bilancio d’esercizio della Banca.

Con riferimento alla retribuzione degli Amministratori, premesso che l’attuale sistema di remunerazione degli Amministratori non esecutivi appare in linea con i principi del Codice, la remunerazione dei due attuali Amministratori esecutivi (individuati nel Presidente del CdA e nell’Amministratore esecutivo che sovrintende i controlli), pur con evidenti differenze connesse ai relativi incarichi, fa riferimento in generale all’importanza dello specifico ruolo e alle collegate responsabilità, e quindi non è legato ai risultati economici della Banca né a obiettivi specifici prefissati dal Consiglio di Amministrazione. Ciò in coerenza col sistema tipico del modello cooperativo – e in particolare delle banche popolari – ove tradizionalmente non è presente l’A.D. e non sono previsti piani di *stock option*.

Relativamente alla remunerazione riconosciuta all’alta dirigenza nell’esercizio 2008, si precisa che la stessa in Bipiemme, ove appunto non è prevista la figura dell’A.D., non è direttamente legata ai risultati aziendali conseguiti o al raggiungimento di eventuali specifici obiettivi; analogamente anche per i dirigenti non sono previsti piani di *stock option*.

Con riferimento ai meccanismi di remunerazione e incentivazione la Banca, con delibera consiliare ex art. 2365, cod. civ., del 7 aprile 2009, ha modificato – subordinatamente alle prescritte autorizzazioni di legge – il proprio Statuto prevedendo, in attuazione del Provvedimento Banca d’Italia del 4 marzo 2008, la competenza dell’Assemblea ordinaria dei Soci in ordine all’approvazione di eventuali politiche di remunerazione a favore di Amministratori, dipendenti o collaboratori non legati alla Banca da rapporti di lavoro subordinato, nonché di eventuali piani basati su strumenti finanziari.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22 maggio 2001, è stato altresì costituito il **Comitato per la remunerazione** (che è ora previsto – a seguito della modifica di dicembre 2008 – anche in sede statutaria).

Il suddetto Comitato risulta composto dai seguenti Amministratori (tutti non esecutivi): sig. Eugenio Crosta (Presidente), sig. Luca Caniato, dott. Emilio Castelnuovo, dott. Roberto Fusilli e prof. avv. Valerio Tavormina.

Riguardo alle funzioni, a tale Comitato – in ossequio anche alle previsioni del Codice – sono state attribuite le seguenti competenze:

- presentare al Consiglio di Amministrazione proposte per la remunerazione degli Amministratori che ricoprono particolari cariche;
- formulare al Consiglio di Amministrazione – al fine di favorire criteri omogenei a livello di Gruppo – proposte per la remunerazione degli Amministratori delle società controllate;
- monitorare l'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione relativamente ai punti precedenti;
- valutare periodicamente i criteri adottati per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche di Bipiemme e delle società controllate;
- formulare al Consiglio di Amministrazione raccomandazioni generali in materia di remunerazione.

Nel corso dell'esercizio 2008 il Comitato per la remunerazione, nella riunione del 22 aprile 2008, ha formulato al Consiglio di Amministrazione la proposta afferente gli emolumenti per gli Amministratori investiti di particolari cariche (Presidente, Vice Presidenti, Segretario e Amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno), come pure quella concernente la ripartizione paritetica tra i componenti del Consiglio di Amministrazione – tenuto conto dell'effettivo periodo di carica di ciascun Consigliere – della quota di utile attribuita all'organo consiliare ai sensi dell'art. 47 dello Statuto.

Ciò precisato, si fa presente che il suddetto Comitato, nell'esercizio 2008, ha tenuto n. 10 riunioni, di durata media pari a circa un'ora e mezzo e con una percentuale di partecipazione complessivamente pari al 98% (mentre la percentuale di partecipazione di ciascun amministratore è riportata nell'allegata tabella n. 1). Con riferimento alle ulteriori informazioni richieste in argomento dal Codice, si precisa che il Comitato non ha avuto necessità di avvalersi di consulenti esterni.

---

## Il sistema dei controlli (art. 8 del Codice)

---

### **a) Il sistema di controllo interno – Funzione di revisione interna (direzione *internal auditing*)**

Il Sistema di Controllo Interno della Banca Popolare di Milano definisce, in una visione sistemica e articolata, i principi generali per garantire la corretta ed efficace gestione dei sistemi deputati al controllo, in particolare definendone il relativo funzionamento e le linee guida d'indirizzo, monitoraggio e coordinamento delle attività di controllo delle Società del Gruppo.

Nell'ambito del più generale processo di creazione di valore per il Gruppo, anche il corretto funzionamento, la formalizzazione e l'aggiornamento del Modello organizzativo del Sistema di Controllo Interno (ultima versione aprile 2008) costituiscono condizioni essenziali per il mantenimento di tale processo, stante la necessità che le modalità di svolgimento dei processi di business trovino costante e adeguato allineamento con i processi di governo e controllo, fattore chiave per assicurare la vitalità e la funzionalità dell'Istituto stesso.

Il suddetto Modello costituisce il riferimento per una impostazione comune e unitaria a livello di Gruppo, assumendo quali condizioni la diffusa conoscenza dei contenuti, la completa consapevolezza dei presupposti fondanti e la comune accettazione dei valori di riferimento.

Banca Popolare di Milano favorisce, altresì, lo sviluppo di un'adeguata cultura aziendale improntata sull'assistenza della clientela e sull'adeguata informativa a quest'ultima anche in materia di reclami e segnalazioni. Ciò rappresenta *in primis* un mezzo di tutela per il cliente e integra, inoltre, il più ampio Sistema di Controllo Interno dell'Istituto.

Sulla base anche di quanto emerge dai principi generalmente accettati in materia, dalle disposizioni delle Autorità di Vigilanza – in particolare dalle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia (circolare 229, titolo IV, cap. 11) – e dallo stesso Codice si può affermare, con riferimento alla Bipiemme, che:

- il Sistema di Controllo Interno è l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati;
- il Sistema di Controllo Interno contribuisce a garantire la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti.

Il Sistema di Controllo Interno, pertanto, si basa sul presupposto che:

- il controllo sia parte integrante delle procedure operative quotidiane;

- siano identificati i responsabili delle strutture/processi e vi sia in loro la consapevolezza del ruolo ricoperto nell'ambito del Sistema di Controllo Interno;
- i responsabili delle strutture/processi svolgano un effettivo monitoraggio delle attività sottostanti di cui hanno la responsabilità;
- tale sistema sia efficiente ed efficace.

L'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del Sistema di Controllo Interno sono valutati, con cadenza almeno annuale, secondo le rispettive competenze, dall'Amministratore incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno e dalla Funzione *Internal Auditing*.

I riferimenti normativi e le best practices internazionali contribuiscono a definire gli elementi costitutivi del Sistema di Controllo Interno, in particolare identificati in:

- Perimetro di Controllo
- Valutazione dei Rischi
- Attività di Controllo
- Flusso Informativo e *reporting*
- Monitoraggio

Il Perimetro di Controllo, definito nelle linee generali dall'Alta Direzione, determina e precisa la cultura aziendale e il grado di sensibilità del personale alle necessità di controllo; esso rappresenta la base di tutte le altre componenti del controllo interno, fornendo i presupposti organizzativi del Sistema di Controllo Interno.

I fattori che lo influenzano sono:

- i valori etici (basati su norme etiche di riferimento) e la competenza del personale,
- la filosofia dirigenziale e lo stile direzionale volti ad instaurare la cultura del controllo,
- le modalità di delega delle responsabilità,
- la definizione degli incarichi e delle competenze,
- la politica organizzativa e motivazionale del personale.

La Valutazione dei Rischi e le Attività di Controllo vengono gestite dalle *Business & Services Lines*, tramite appositi flussi informativi.

Le attività di controllo si attuano a tutti i livelli gerarchici e funzionali della struttura organizzativa. Tutte le funzioni/strutture aziendali sono chiamate, in base alle proprie responsabilità e ai compiti stabiliti dall'Ordinamento Funzionale dell'Istituto, ad esercitare controlli sui processi e sulle attività operative di propria competenza.

Le componenti del Sistema di Controllo Interno costituiscono un modello univoco, con rilevanti collegamenti e sinergie, che funziona in modo dinamico e si evolve al mutare delle condizioni aziendali e del contesto esterno di riferimento coerentemente con la strategia adottata dall'Istituto e con le attività operative poste in essere per il perseguimento degli obiettivi di business e di controllo.

Il Sistema di Controllo Interno, pertanto, viene declinato nell'ambito della complessiva struttura organizzativa aziendale e trova concreta e cogente attuazione e articolazione nell'ambito del sistema normativo, la cui impostazione e realizzazione è volta a garantirgli coerenza ed efficacia nel suo complesso.

L'attività della revisione interna – funzione indipendente, in Banca Popolare di Milano rappresentata dalla Direzione *Internal Auditing* – risulta ampiamente descritta dalle normative aziendali nel rispetto della normativa primaria e secondaria in materia.

Si sintetizzano di seguito le attività e i compiti della funzione *Internal Auditing* della Bipiemme:

- intrattiene rapporti funzionali con il Consiglio di Amministrazione, con il Collegio Sindacale, con l'Amministratore Esecutivo che sovrintende alla funzionalità del Sistema di Controllo Interno, con il Comitato Consiliare preposti al controllo e con la Società di Revisione;
- valuta la funzionalità del complessivo sistema di controlli e, più in generale, l'adeguatezza del Sistema di Controllo Interno di Gruppo. Quest'ultimo identifica l'insieme di regole, procedure e strutture organizzative finalizzate a garantire:
  - il rispetto delle strategie aziendali,
  - la salvaguardia del valore delle attività,
  - la protezione dalle perdite,
  - l'affidabilità ed integrità delle informazioni contabili e gestionali,

- la conformità delle operazioni alla legge, alla normativa di vigilanza, nonché alle politiche, ai piani, ai regolamenti e alle procedure interne;
- predisporre, applica e mantiene il piano annuale di audit per l'esame e la valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia dei sistemi, dei processi, delle procedure e dei meccanismi di controllo dell'intermediario anche ai fini dell'adempimento degli obblighi posti dalle disposizioni di recepimento della direttiva 2004/39/CE MiFID;
- fornisce analisi, osservazioni, raccomandazioni e consulenza riguardanti le attività esaminate al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dei controlli in essere;
- svolge attività di *audit*, sia in loco che a distanza, finalizzata ad individuare andamenti anomali, violazioni delle procedure e della regolamentazione esterna ed interna, avendo accesso a tutte le informazioni e documentazioni necessarie all'assolvimento dei propri compiti;
- predisporre i flussi informativi per gli organi amministrativi ed esecutivi dell'Istituto, come previsto dalle normative di riferimento;
- fornisce alle società del Gruppo che ne facciano richiesta, sulla base di appositi contratti, il servizio di revisione supportando le Direzioni e gli Organi Collegiali delle stesse nella loro attività di gestione e controllo;
- intrattiene le relazioni con gli Organi di Vigilanza supportandoli in caso di ispezioni e fornendo le informazioni richieste;
- segnala alla funzione competente la necessità di addestramento/formazione, allo scopo di garantire un adeguato livello di conoscenze e competenze professionali;
- valuta periodicamente l'adeguatezza e l'efficacia della Funzione *Compliance*, verificando, con particolare riferimento ai servizi di investimento:
  - l'adeguatezza delle procedure adottate ad assicurare il rispetto delle disposizioni previste dal TUF, nonché dalla connessa regolamentazione;
  - il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di separazione amministrativa e contabile, di separazione patrimoniale dei beni della clientela e di regole di comportamento;
  - il rispetto delle procedure e del codice interno di comportamento degli organi amministrativi e di controllo, dei dipendenti e dei collaboratori;
- svolge, per quanto di sua competenza, attività di supporto consultivo alle funzioni organizzative con riferimento alle problematiche concernenti la prestazione dei servizi, i conflitti d'interesse e i conseguenti comportamenti da tenere;
- gestisce il Registro dei Reclami ai sensi della specifica normativa di riferimento, fornendo i dati relativi ai reclami ricevuti alla Funzione *Compliance*, mettendo così quest'ultima in grado di riportare al Direttore Generale e al Consiglio di Amministrazione sulla relativa situazione complessiva.

Per lo svolgimento dei compiti di propria competenza la Direzione Internal Auditing è dotata di personale qualitativamente e quantitativamente adeguato e viene garantito alla stessa l'accesso a tutte le attività aziendali, sia centrali che periferiche.

Le evidenze e i risultati degli accertamenti prodotti sono portati periodicamente a conoscenza, in primo luogo, del Comitato Consiliare dei Controlli (che esprime valutazioni in merito), quindi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Verificata l'adeguatezza del Sistema di Controllo Interno, la Funzione Internal Auditing propone possibili miglioramenti alle politiche di gestione dei rischi, agli strumenti di misurazione e alle procedure.

## **b) La Funzione *Compliance***

A seguito delle innovazioni normative introdotte dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia (provvedimento n. 688006 del 10 luglio 2007) e dal Regolamento congiunto Banca d'Italia – Consob in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio del 29 ottobre 2007, Bipiemme – con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2007 – ha istituito, a far data dal 1° marzo 2008, la Funzione di controllo di conformità (*Compliance*).

Successivamente, nel mese di aprile 2008, la Banca ha provveduto alla formalizzazione del Modello Organizzativo della Funzione di *Compliance* che disciplina compiutamente l'attività di tale Funzione nel rispetto della normativa primaria e secondaria.

Premesso che la Funzione *Compliance* è tesa alla creazione di valore aziendale, attraverso (come affermato dalla stessa Autorità di Vigilanza) il rafforzamento e la preservazione del buon nome della Banca e della fiducia del pubblico nella sua correttezza operativa e gestionale, di seguito si sintetizzano le attività e i compiti della suddetta Funzione all'interno della Bipiemme:

- garantisce la conformità alle norme da parte dell'Istituto, prevenendo il rischio di non conformità e gli eventi (derivanti dalla non

conformità alle norme) potenzialmente idonei a compromettere la reputazione dell'Istituto;

- assicura lo svolgimento dei compiti stabiliti in materia dalla normativa sulla vigilanza emanata dalla Banca d'Italia nonché dal regolamento congiunto Consob–Banca d'Italia attuativo della Direttiva MiFID;
- assicura il controllo e la valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia delle procedure e delle misure interne adottate per l'adempimento degli obblighi di legge posti in carico all'intermediario e delle relative misure di esecuzione e minimizzazione del rischio di non conformità;
- garantisce, con la collaborazione delle funzioni specializzate, attività di consulenza e assistenza, nei confronti degli organi di vertice dell'Istituto e delle altre funzioni, nelle materie in cui assume rilievo il rischio di non conformità;
- garantisce, per quanto di propria competenza, con la collaborazione delle funzioni specializzate, consulenza e assistenza ai soggetti rilevanti incaricati dei servizi di investimento ai fini dell'adempimento della normativa MiFID;
- rileva, altresì, la situazione complessiva dei reclami ricevuti dall'Istituto circa l'intermediazione mobiliare (servizi di investimento o accessori o di attività di investimento), sulla base dei dati forniti dalla funzione incaricata di trattarli;
- gestisce il Registro Conflitto di Interessi ai sensi della specifica regolamentazione congiunta Banca d'Italia e Consob, in materia MiFID. In particolare, avvalendosi della collaborazione delle funzioni competenti, ne garantisce l'aggiornamento annotando i tipi di servizi di investimento, di servizi accessori, di attività di investimento interessati e le situazioni nelle quali sia sorto o possa sorgere un conflitto di interessi con il rischio di ledere uno o più clienti;
- predispose il piano annuale delle attività di *compliance* ed il resoconto annuale al Consiglio di Amministrazione delle attività svolte;
- effettua controlli di conformità sui comportamenti aziendali anche avvalendosi, sulla base di appositi accordi interni di servizio, di attività di verifica condotte da altre funzioni aziendali;
- fornisce collaborazione agli altri organismi o funzioni aziendali facenti parte del sistema dei controlli aziendali (a titolo esemplificativo Responsabile Trattamento Dati Personali, Responsabile Scritture Contabili);
- partecipa all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001;
- ha accesso a tutte le attività dell'Istituto svolte sia presso gli uffici centrali sia presso le strutture periferiche nonché a qualsiasi informazione rilevante per lo svolgimento dei propri compiti, anche attraverso il rapporto diretto con il relativo personale;
- collabora con il *Risk Management* nella definizione delle metodologie di misurazione del rischio di non conformità;
- si adopera affinché vengano sviluppate attività di formazione e sensibilizzazione sul rischio di non conformità verso tutto il personale (interno–esterno), con particolare riguardo alle linee operative;
- nello svolgimento delle proprie attività si avvale del supporto delle figure di Referente *Compliance Officer* (c.d. RECO) presso le diverse funzioni aziendali;
- segnala alla funzione competente la necessità di addestramento/formazione, allo scopo di garantire un adeguato livello di conoscenze e competenze professionali.

Il titolare della Funzione *Compliance* è nominato Responsabile *Compliance* e Responsabile *Compliance* MiFID, ai sensi di legge, con apposito mandato da parte del Consiglio di Amministrazione.

### **c) La Funzione *Risk Management***

Nel sistema di controllo interno, nella sua accezione più ampia, rientra in Bipiemme la funzione di *Risk Management* in quanto presidio centralizzato dei controlli di secondo livello sui rischi finanziari, creditizi e operativi, gestore delle metodologie di misurazione dei rischi e della quantificazione del capitale interno complessivo a presidio della stabilità della Banca.

In particolare tale funzione ha il compito di monitorare il profilo di rischio complessivo della Banca e verificare che questo rispetti le direttive dell'organo amministrativo in termini di soglia ritenuta accettabile. Essa ha quindi la responsabilità di organizzare e gestire i processi di individuazione e misurazione dei rischi all'interno della Banca e, per fare ciò, gestisce l'impianto metodologico relativo alla modalità di misurazione dei rischi, della quantificazione del capitale interno complessivo e della redditività aggiustata per il rischio.

Le attività di individuazione e misurazione sono differenziate in funzione della tipologia di rischio, distinguendo tra rischi di mercato (*trading book*), rischi di credito (sia come sviluppo del sistema di *rating interno*, sia come modello di portafoglio), di tasso (*banking book*), rischi operativi, rischi di liquidità e nello sviluppo dei presidi metodologici per la misurazione e gestione del capitale interno complessivo.

La funzione *Risk Management* – dipendente dalla Direzione Pianificazione Controllo di Gestione e *Risk Management* della Capogruppo – effettua attività riferite all'intero Gruppo Bipiemme, in coerenza con la complessità e l'effettiva esposizione al rischio delle singole controllate.

In ciò, le unità decentrate che effettuano attività di *Risk Management* – ove esistenti, in quanto richiesto dalla specifica complessità organizzativa – sono funzionalmente raccordate alla suddetta funzione della Capogruppo.

#### **d) Il Comitato per il controllo interno**

Costituito con delibera consiliare del 13 novembre 2001, che ne ha anche stabilito le funzioni in conformità con le linee di indirizzo indicate dal Codice, il Comitato per il Controllo Interno è ora previsto (a seguito delle modifiche dell'Assemblea del 13 dicembre 2008) anche in sede statutaria.

Il Comitato attualmente in carica è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione del 15 maggio 2006 ed è composto dai seguenti amministratori non esecutivi:

- sig. Enrico Airaghi (Presidente), al quale spetta il compito di coordinare e programmare le attività del Comitato e lo svolgimento delle riunioni;
- sig. Eugenio Crosta;
- dott. Piero Lonardi;
- prof. avv. Valerio Tavormina;
- dott. Michele Zefferino.

I membri del Comitato restano in carica fino alla scadenza del rispettivo mandato di amministrazione; l'attuale composizione garantisce – come accertato dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina del Comitato – un'adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria.

Il funzionamento è disciplinato da apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato, di regola, si riunisce almeno una volta al mese e comunque in tempo utile per deliberare sulle materie per le quali deve riferire al Consiglio di Amministrazione.

Sono invitati in modo permanente ai lavori del Comitato, l'Amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno, il Direttore Generale, il Preposto ai Controlli (responsabile funzione *internal auditing*), il Responsabile della funzione di *compliance*, il Presidente del Collegio Sindacale (ovvero altro sindaco dallo stesso designato).

Il Comitato inoltre, all'occorrenza, attiva ogni ulteriore canale informativo necessario all'espletamento delle proprie attività.

Il Presidente del Comitato è invitato in modo permanente alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01.

Il Comitato è investito di funzioni propositive, consultive ed istruttorie sul sistema dei controlli interni e sulla gestione dei rischi e la sua attività è improntata a principi di autonomia e indipendenza.

In particolare il Comitato svolge i seguenti compiti:

- assistere il Consiglio di Amministrazione nella definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno, in modo che i principali rischi della Capogruppo e delle Società del Gruppo risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando inoltre criteri di compatibilità di tali rischi con una sana e corretta gestione dell'impresa;
- esaminare il piano di lavoro preparato dai preposti al controllo interno nonché le relazioni periodiche da essi predisposte;
- valutare, unitamente al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari ed ai revisori, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
- esprimere, su richiesta dell'Amministratore Esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno, pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali nonché alla progettazione, realizzazione e gestione del Sistema di Controllo Interno;
- valutare i piani di lavoro predisposti dalla società di revisione e i risultati esposti nelle relazioni e nelle lettere di suggerimenti;
- vigilare sull'efficacia del processo di revisione contabile;
- valutare gli eventuali rilievi che dovessero emergere dai rapporti della Direzione *Internal Auditing* e della Funzione di *Compliance* della Capogruppo e delle Società del Gruppo;
- riferire al Consiglio di Amministrazione, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione del bilancio e della relazione semestrale, sull'attività svolta e sull'adeguatezza del Sistema di Controllo Interno del Gruppo;

- svolgere gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione;
- assistere il Consiglio di Amministrazione nella definizione delle modalità di approvazione e di esecuzione di operazioni con parti correlate nonché per operazioni nelle quali si presume vi sia, direttamente o indirettamente, una situazione di conflitto di interessi.

Nel corso del 2008 il Comitato si è riunito 13 volte. Gli incontri sono stati regolarmente verbalizzati su apposito libro tenuto dal Presidente presso la sede della Banca e a disposizione del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni hanno avuto durata media di 3 ore e la percentuale di presenza dei membri del Comitato è stata del 92% (la percentuale di presenza di ogni singolo amministratore è evidenziata nella Tabella 1).

La percentuale di presenza dell'Amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno è stata del 100% mentre quella del Presidente del Collegio Sindacale (ovvero di altro sindaco dallo stesso designato), è stata dell'85%.

Inoltre, il Presidente del Comitato, unitamente all'Amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno, ha effettuato diversi incontri con i responsabili di divisione/direzione della Banca e del Gruppo che hanno avuto una durata media di 3 ore.

Nel corso del 2008 l'attività del Comitato si è regolarmente svolta con l'espletamento delle attività ad esso demandate.

Tra le attività di maggior rilievo si segnalano:

- le risultanze degli interventi di audit programmati e non programmati emessi dalla Direzione *Internal Auditing*, nonché gli esiti del monitoraggio sullo stato di attuazione delle azioni correttive programmate dalle linee operative per il superamento dei rilievi riscontrati in corso di *audit*;
- le risultanze di verifiche svolte dall'*Internal Auditing* e dalla Funzione *Compliance*;
- i *report* periodici sulle segnalazioni ricevute;
- aver effettuato ripetuti incontri con il Dirigente Preposto e la Società di Revisione per le connotazioni essenziali dei bilanci di esercizio e consolidati;
- aver seguito lo stato di avanzamento dei lavori sulle attività progettuali più significative con particolare focus sui progetti relativi:
  - al recepimento della nuova direttiva europea sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID) e l'adozione delle *policy* relative alla classificazione della clientela, profilatura e controlli, modello di servizio, best execution, conflitto di interesse;
  - adozione delle "linee guida politica di controllo del *market abuse*" e dell'iter operativo;
  - adozione delle linee guida per il monitoraggio del rischio di liquidità;
  - modello di gestione dei rischi di agenzia;
  - difesa del patrimonio informatico;
  - contenimento dei rischi nel comparto carte di credito.

Il Consiglio di Amministrazione è stato di volta in volta informato in ordine alle specifiche attività espletate.

#### **e) L'Amministratore incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno**

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 6 febbraio 2007 ha nominato il consigliere dott. Marcello Priori quale Amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno (di seguito Amministratore esecutivo) – con i compiti e le funzioni indicati nel Codice – che resterà in carica sino alla scadenza del suo mandato di componente del Consiglio di Amministrazione.

Secondo quanto previsto al punto 8.P.2. del Codice di Autodisciplina, le *head line* che hanno guidato gli interventi dell'Amministratore esecutivo, condivisi con il Presidente del Comitato Consiliare per il Controllo Interno, il Dirigente Preposto e il Collegio Sindacale nel rispetto delle specifiche competenze e in un'ottica di fattiva collaborazione, hanno avuto il duplice scopo di verificare la validità del sistema di controllo interno a garanzia della salvaguardia del patrimonio sociale, nonché l'efficacia e l'efficienza dell'organizzazione nella declinazione degli obiettivi strategici in obiettivi specifici dei singoli processi, considerando i mezzi ed i *buffer* predisposti per conseguirli in base alle politiche di assunzione del rischio oltre che di rispetto di leggi e regolamenti.

I principali ambiti di *survey* sono stati quelli inerenti la gestione del credito, l'analisi delle vulnerabilità e del rischio IT, il *market*

*abuse*, il monitoraggio sulla liquidità e sui rischi finanziari, la gestione dei rischi di agenzia.

Nell'espletamento dei propri compiti l'Amministratore esecutivo ha effettuato riunioni con dirigenti della Banca e del Gruppo ed ha provveduto a dare informativa al Consiglio di Amministrazione di eventuali criticità rilevate e delle iniziative intraprese.

#### **f) L'Organismo di Vigilanza (ex D.Lgs. 231/01)**

L'Organismo di Vigilanza – costituito con delibera consiliare del 13 gennaio 2004 ai sensi del D.Lgs. 231/01 – nel corso del 2008 ha, come sempre, svolto la propria attività avente quale scopo quello di prevenire la commissione dei reati di cui al medesimo Decreto (e successive integrazioni/modifiche) attraverso l'implementazione e la verifica dell'adeguatezza del Modello di organizzazione, gestione e controllo e del Codice Etico adottati dalla Banca, nonché attraverso la verifica dell'osservanza delle previsioni in essi contenute.

L'Organismo di Vigilanza – cui è stato attribuito uno specifico budget di spesa per l'esercizio 2008 di Euro 50.000 – è composto dal prof. dott. Alberto Banfi (Presidente), dal dott. Gino Camillo Puliti, dall'avv. Alessandro De Nicola e dal dott. Carlo Cesare Farma (Direttore Internal Auditing).

Alle riunioni dell'Organismo sono invitati permanentemente a partecipare i componenti del Collegio Sindacale, del Comitato del Controllo Interno, nonché il responsabile della funzione *Compliance* della Banca.

Nel corso del 2008 l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 ha provveduto a:

- seguire l'evoluzione della normativa di legge, promuovendo l'aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo e del Codice Etico alla luce di nuovi provvedimenti in materia di prevenzione del riciclaggio e del terrorismo, di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e di criminalità informatica;
- attivare (con verifica della concreta realizzazione) un'ulteriore sessione di formazione del personale – in adeguamento alle suddette modifiche apportate al Modello organizzativo e al Codice Etico – attraverso un corso erogato a mezzo "intranet" a tutto il personale Bipiemme, con successiva verifica, tramite specifico test, dell'apprendimento del contenuto da parte di ciascuno;
- definire e richiedere alle Funzioni aziendali interessate flussi informativi utili allo svolgimento della sua attività;
- esaminare le segnalazioni pervenute dalla Direzione *Internal Auditing* e dalla Direzione del Personale in relazione a comportamenti illeciti di dipendenti;
- organizzare un incontro dei rappresentanti degli Organismi di Vigilanza di tutte le società del Gruppo Bipiemme per un confronto su temi di comune interesse.

Si fa presente che, sin dal gennaio 2005, un'apposita sezione del sito internet della Banca è dedicata all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01. In tale sezione sono, tra l'altro, indicati la composizione, il regolamento, le principali funzioni dell'Organismo e sono riportati il Codice Etico e la normativa di riferimento.

Nel corso del 2008 l'Organismo ha tenuto n. 11 riunioni, con una percentuale di presenza complessivamente pari al 93%.

---

## Società di revisione

---

L'Assemblea dei Soci di Bipiemme del 21 aprile 2007 ha conferito, su proposta motivata del Collegio Sindacale, l'incarico di revisione contabile del bilancio d'esercizio della Banca, del bilancio consolidato e della relazione semestrale del Gruppo Bipiemme per gli esercizi 2007/2015 alla società Reconta Ernst & Young S.p.A., iscritta nell'apposito Albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 TUF.



---

## Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

---

Nella riunione del 14 maggio 2007, il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, ha provveduto – in attuazione dell'art. 154-bis TUF e dell' art. 44 dello Statuto sociale – alla nomina del "Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari" nella persona del dott. Roberto Frigerio, tenuto conto del suo complessivo profilo professionale e dell'attuale incarico quale Direttore della Divisione Amministrazione Pianificazione e Controllo. Il suddetto art. 44 dello Statuto prevede infatti che il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari venga "designato tra i dirigenti della Banca che abbiano svolto funzioni direttive per almeno un quinquennio in materia contabile e amministrativa". Al Dirigente preposto il Consiglio ha attribuito poteri e mezzi adeguati – tra cui uno specifico budget di spesa per l'esercizio 2008 di Euro 50.000 – per l'esercizio dei relativi compiti di legge nell'ambito del Gruppo.

Nell'ambito delle procedure di controllo utilizzate, il Dirigente preposto, avvalendosi della collaborazione della società di consulenza PriceWaterhouseCoopers, ha realizzato e reso operativo il "modello di controllo per la verifica dell'adeguatezza e dell'effettiva applicazione dei controlli interni relativi all'informativa contabile e finanziaria del Gruppo Bipiemme; tale modello è ispirato al "CoSo Framework" (*Internal Control Integrated Framework*), che risulta essere lo standard di riferimento per l'implementazione e la valutazione di sistemi di controllo interno.

Il modello operativo a supporto del "Dirigente preposto", coerentemente con il modello di *Governance* del Gruppo Bipiemme ed allo schema logico di riferimento adottato, si sviluppa secondo le seguenti fasi:

- definizione, sulla base di criteri quantitativi e qualitativi, del perimetro di applicabilità del modello "scoping";
- analisi sintetica complessiva a livello aziendale e di Gruppo del sistema di controllo "Company Level Controls (CLC)", finalizzata alla verifica dell'esistenza di un contesto aziendale in generale funzionale a ridurre i rischi di errori e comportamenti non corretti ai fini dell'informativa contabile e finanziaria;
- formalizzazione dei processi ed analisi dei punti di controllo a livello di singola azienda, particolarmente mirata all'individuazione dei "controlli chiave" ("*Risk and Control Analysis*");
- valutazione dell'effettiva applicazione dei controlli chiave "testing";
- valutazione finale circa l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative contabili del Gruppo Bipiemme, finalizzate alla corretta formazione del bilancio individuale di Bipiemme e consolidato del Gruppo;
- realizzazione del "remediation plan", teso alla soluzione delle anomalie emerse in sede di analisi ed individuazione dei punti controllo.

Tale modello operativo viene costantemente aggiornato al fine di tener conto di tutte le modifiche organizzative, procedurali e contabili adottate dal gruppo nonché delle eventuali variazioni intervenute nel perimetro di consolidamento.

A tale ultimo proposito, nel corso del primo semestre 2008, si è provveduto a seguito della avvenuta integrazione organizzativa ed informatica della Cassa di Risparmio di Alessandria nel Gruppo Bipiemme, allo svolgimento delle necessarie verifiche sulle procedure amministrative e contabili della medesima.

---

## Operazioni "significative" e con parti correlate – Interessi degli amministratori (art. 9 del Codice)

---

In Bipiemme il Consiglio di Amministrazione ha sempre avuto – in forza di disposizioni statutarie e di propri regolamenti interni – potestà deliberativa in via esclusiva (e quindi non delegabile) per l'approvazione delle operazioni di maggior rilievo economico, patrimoniale e finanziario ("operazioni significative"), definite in base a criteri (eventualmente concorrenti):

- di carattere quantitativo (quali ad es. la compravendita di immobili e di partecipazioni rilevanti ai sensi dell'art. 36 dello Statuto, gli affidamenti di importo superiore al 15% del patrimonio sociale ai sensi dell'art. 10 del vigente Regolamento Fidi) o/e
- di carattere qualitativo (quali ad es. gli affidamenti – indipendentemente dall'importo – a favore di società partecipate o di organismi di carattere politico, sindacale, religioso, nonché di società/enti che esercitano attività editoriali o di emittenza radio-televisiva a livello nazionale o di persone fisiche che svolgano attività politica ai sensi degli artt. 10 e 5 del vigente Regolamento Fidi).

Tra le operazioni "significative" – come definite dagli artt. 1.C.1 lett. f) e 9 del Codice – rientrano, come noto, le operazioni con parti correlate e in potenziale conflitto di interesse.

Come noto, l'art. 71-bis del vigente RE ha introdotto l'obbligo di *disclosure* (con apposito documento informativo o nell'ambito del normale flusso informativo previsto in specifici casi) per le operazioni con parti correlate – concluse per il tramite anche di società controllate – che "per oggetto, corrispettivo, modalità o tempi di realizzazione possano avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili, relative all'emittente".

In previsione dell'entrata in vigore di tale normativa, il Consiglio di Amministrazione della Banca, nella riunione del 10 dicembre 2002, ha valutato la materia, ritenendo innanzitutto che la Banca, per normativa di legge o interna e per prassi gestionale, già garantisce la correttezza sostanziale e procedurale delle eventuali operazioni con parti correlate e riservandosi comunque di implementare la disciplina interna mediante la definizione organica di ulteriori criteri ricognitivi e comportamenti procedurali.

In tale ottica, con delibera in data 21 ottobre 2003, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha approvato una dettagliata procedura – denominata "Linee Guida sulle operazioni significative e con parti correlate" – avente lo scopo di individuare le operazioni "significative" di Bipiemme (e dell'intero Gruppo Bipiemme) e, in particolare, quelle con parti correlate, nonché di fornire a tutti i soggetti interessati norme di comportamento per comunicare alla Banca la propria posizione di "parte correlata" nel compimento di operazioni con la Banca e disciplinare l'iter autorizzativo delle suddette operazioni al fine di garantirne la correttezza sostanziale e procedurale.

Successivamente, il 13 marzo 2007 il Consiglio di Amministrazione – acquisito il parere favorevole del Comitato per il controllo interno – ha approvato l'aggiornamento delle suddette "Linee guida" al mutato quadro normativo e regolamentare (in ultimo, con riferimento alle operazioni rilevanti ai sensi dell'art. 136 TUB, come modificato dal D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 303), inserendo nelle stesse ulteriori specifiche previsioni afferenti le situazioni disciplinate dall'art. 2391 cod. civ. (ossia quelle in cui un Amministratore sia portatore di un interesse proprio o di terzi), volte a precisare l'ambito normativo degli obblighi comportamentali degli esponenti in sede consiliare in situazioni di potenziale conflitto di interessi, con particolare riferimento a quelli afferenti unicamente alla carica ricoperta nel Gruppo.

A corredo delle suddette "Linee guida", la Banca ha inoltre proceduto a dotarsi anche di apposite "disposizioni applicative", dirette a ottimizzare il monitoraggio e la gestione delle posizioni afferenti operazioni con soggetti correlati da parte degli operatori, nonché i collegati livelli di competenza autorizzativa. Sotto tale profilo la Banca ha quindi avviato soluzioni informatiche che, individuati i processi e le operazioni sensibili collegati a questi, consentano la rilevazione diretta del rapporto di correlazione e quindi il sistematico monitoraggio delle operazioni effettuate da tali controparti.

**In primo luogo** le "Linee Guida" definiscono le operazioni "significative" (con qualunque controparte effettuate) che, a titolo esemplificativo, possono individuarsi (anche tenuto conto delle recenti modifiche statutarie di dicembre 2008), in particolare, nelle seguenti tipologie:

- la compravendita di immobili e di partecipazioni rilevanti;
- la costituzione di società, associazioni temporanee di impresa e comunque la realizzazione, sotto qualsiasi forma, di *partnership* o alleanze strategiche;
- la concessione di fidi e/o garanzie (reali o personali) a favore di un unico nominativo o gruppo che nel loro complesso superino il 15% del patrimonio sociale, di cui al citato art. 10 del vigente Regolamento Fidi;
- le emissioni di strumenti finanziari;
- gli affidamenti verso organismi caratterizzati dal perseguimento di finalità di cui al citato art. 5 del vigente Regolamento Fidi;
- le operazioni che impongono alla Banca di mettere a disposizione del pubblico un documento informativo redatto in conformità con le disposizioni stabilite dalla Consob, quindi in particolare, le operazioni significative di fusione/scissione, ovvero di acquisizione/dismissione di partecipazioni ovvero di acquisizione/cessione di aziende o rami d'azienda, cespiti ovvero che comportino conferimenti in natura.

Ai fini della determinazione dei criteri di "significatività" le "Linee Guida" fanno poi riferimento agli indicatori definiti dalla Comunicazione Consob DIS/98081334 del 19.10.1998.

Con riferimento a tali operazioni, la procedura prevede che "il Consiglio di Amministrazione procede all'esame e all'approvazione delle summenzionate operazioni supportato da adeguate informazioni circa l'interesse della Banca al compimento dell'operazione, la sua fattibilità economica, la coerenza con le linee strategiche del Gruppo Bipiemme e il ritorno atteso dalla sua realizzazione".

**In secondo luogo** le “Linee Guida” individuano la nozione di “parti correlate” che – a seguito della Delibera Consob n. 14990 del 14 aprile 2005 – fa ora riferimento ai soggetti individuati nell’ambito del principio contabile internazionale IAS 24.

A questo proposito è stato a suo tempo effettuato (e viene periodicamente aggiornato) il censimento – previa richiesta specifica dei dati a tutti i soggetti interessati del Gruppo Bipiemme – delle posizioni potenzialmente qualificabili come “controparti correlate” della Banca ed è stato quindi approntato un “data base” a livello informatico da utilizzare per la rilevazione delle operazioni effettuate da tali soggetti, direttamente o indirettamente, con la Banca (oggetto anche di specifica segnalazione, a livello aggregato, nell’apposita sezione della nota integrativa al bilancio).

**In terzo luogo** la procedura precisa che alcune operazioni, se effettuate con parti correlate, sono da considerarsi sempre “significative”, indipendentemente dall’importo e dalla loro eventuale ricomprensione nelle categorie sopra specificate, e come tali sono oggetto di necessaria delibera consiliare. Si tratta in particolare delle già citate fattispecie rilevanti ai sensi dell’art. 136 TUB (“Obbligazioni degli esponenti bancari”) e degli affidamenti, indipendentemente dall’importo, a società controllate, collegate e anche solo partecipate dalla Banca, ai sensi del vigente art. 10 del Regolamento Fidi.

In particolare il suddetto art. 136 TUB (come modificato dalla Lg. 262/05 e in ultimo dal D.Lgs. 303/06) prevede, tra l’altro, che “chi svolge funzione di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la banca che amministra dirige o controlla, se non previa deliberazione dell’organo amministrativo presa all’unanimità e col voto favorevole di tutti i componenti dell’organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate”. Le medesime disposizioni si applicano anche alle operazioni di finanziamento poste eventualmente in essere da tali soggetti con altre società del Gruppo e anche alle obbligazioni intercorrenti con società controllate dagli stessi o in cui gli stessi svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonché con le società da queste controllate o che le controllano. Sono invece escluse dall’applicazione della citata normativa le obbligazioni contratte tra società appartenenti al medesimo gruppo bancario ovvero tra banche per le operazioni sul mercato interbancario.

Fatto salvo quanto sopra, viene altresì precisato, per quanto ovvio, che l’esame e l’approvazione in sede consiliare non si estende di regola alle operazioni con parti correlate rientranti nell’ordinaria operatività dei servizi offerti dalla Banca, purché effettuate a condizioni standardizzate (es. apertura di conto corrente o di custodia titoli, ordine di acquisto di titoli, servizi vari per la clientela, etc.).

In ogni caso, con particolare riferimento alle operazioni che costituiscono l’attività preminente della Banca, ossia le operazioni di fido (e le variazioni delle condizioni delle stesse), le procedure informatiche attualmente utilizzate dalla Banca permettono, fra l’altro, la rilevazione immediata – e il conseguente accentramento automatico presso le competenti strutture di sede – di tutte le operazioni di affidamento (e relative variazioni) a favore di soggetti rientranti nella nozione di parte correlata indipendentemente dall’importo o dalle caratteristiche dell’operazione.

**In quarto luogo** la procedura definisce le operazioni significative con parti correlate e in particolare quelle soggette agli obblighi di *disclosure* di cui al citato art. 71-bis RE, distinguendole in:

- operazioni infragruppo, cioè effettuate dalla Banca, direttamente o anche tramite altra società del Gruppo, con società direttamente o indirettamente controllate, anche congiuntamente, da Bipiemme, o società a questa collegata, anche indirettamente, quali società collegate di controllate e controllate di collegate;
- operazioni con altre parti correlate, quindi in particolare con esponenti di Bipiemme (e del Gruppo) o i loro “stretti familiari”, con società controllate (anche congiuntamente) dai suddetti esponenti o dai loro stretti familiari o su cui gli stessi esercitano un’influenza notevole ovvero in cui gli stessi detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa di diritti di voto.

In particolare, anche ai fini della ricomprensione nell’ambito del citato art. 71-bis RE e dei conseguenti obblighi informativi, si considerano le operazioni significative con parti correlate (come sopra distinte) che siano atipiche, inusuali o regolate a condizioni significativamente difformi da quelle standard (e come tali in grado di avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili, relative a Bipiemme). In questo senso si definiscono:

- atipiche e/o inusuali, quelle operazioni che per significatività/rilevanza, caratteristiche, natura delle controparti (e rischi connessi), oggetto della transazione (in particolare in relazione alla gestione ordinaria), modalità di determinazione del prezzo di trasferimento e tempistica dell’accadimento (in particolare in prossimità della chiusura dell’esercizio) presentano particolari elementi di criticità o comunque possono dare dubbi in ordine alla correttezza/completeness dell’informazione in bilancio, al conflitto d’interesse, alla salvaguardia del patrimonio aziendale, alla tutela degli azionisti di minoranza (cfr. anche Comunicazione Consob

DEM/6064293 del 28.07.2006), nonché quelle estranee al normale corso degli affari della Banca;

■ a condizioni "non standard", quelle operazioni concluse a condizioni significativamente diverse da quelle applicate usualmente dalla Banca o comunque diverse da quelle applicate alla migliore clientela o ai dipendenti.

Considerato che la normativa si estende a soggetti non sempre immediatamente individuabili dalla Banca, Bipiemme si riserva di richiedere alle controparti di operazioni di significativa rilevanza una preventiva dichiarazione riguardo all'esistenza di eventuali profili di parti correlate.

**In quinto luogo** le "Linee Guida" definiscono la procedura da adottare in sede consiliare per l'esame e l'approvazione di operazioni del suddetto tipo.

A livello generale si afferma che tutte le operazioni con parti correlate – realizzate anche attraverso società controllate – devono rispettare criteri di correttezza sostanziale e procedurale, intendendosi per *fairness* sostanziale la correttezza dell'operazione dal punto di vista economico (in relazione all'interesse della Banca e nella logica del Gruppo) e per *fairness* procedurale il rispetto di procedure che mirino ad assicurare la correttezza sostanziale dell'operazione. In tali casi il Consiglio di Amministrazione della Banca (sentito il Comitato per il controllo interno) oppure, analogamente, quello della società controllata dovrà quindi, di regola, essere preventivamente informato riguardo ai seguenti elementi:

- natura della correlazione e frequenza di operazioni analoghe con la stessa parte correlata;
- principali caratteristiche, condizioni e modalità esecutive dell'operazione;
- interesse della società al compimento dell'operazione ed eventuali rischi connessi alla sua realizzazione;
- *fairness* sostanziale dell'operazione.

Nel caso in cui la natura, il valore o le altre caratteristiche dell'operazione lo richiedano, il Consiglio di Amministrazione cura che l'operazione venga conclusa con l'assistenza di esperti indipendenti di comprovata professionalità e competenza ai fini della valutazione dei beni e della consulenza finanziaria, legale o tecnica. Si potrà quindi far ricorso ad *advisors* (società di revisione, altri esperti) per il rilascio di *fairness opinions* e ad avvocati per il rilascio di *legal opinions*.

Sulla base delle suddette informazioni, il Consiglio di Amministrazione – ai fini della ricomprensione nell'ambito dell'art. 71-bis RE e dei conseguenti obblighi informativi – procede ad una valutazione dell'operazione in base a:

- oggetto (se l'operazione rientra o meno nell'attività tipica di Bipiemme e la natura commerciale o finanziaria di essa);
- corrispettivo (se il corrispettivo dell'operazione è allineato o meno ai prezzi di mercato, è effettuato o meno a condizioni standardizzate in uso per la clientela o i dipendenti, nonché se è sostanzialmente in linea con quanto verrebbe stabilito nel caso di operazioni analoghe con parte non correlata);
- modalità (se le modalità dell'operazione sono inusuali o atipiche rispetto ad operazioni similari);
- tempi (tempistica particolare dell'operazione, per es. se in prossimità di chiusura del bilancio).

Verificata l'eventuale sussistenza di una o più delle suddette caratteristiche "anomale", il Consiglio valuta se tale situazione può avere effetti:

- sulla salvaguardia del patrimonio aziendale (in particolare sotto il profilo della "significatività" dell'operazione in termini quantitativi rispetto al patrimonio di Bipiemme), o
- sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili, relative a Bipiemme (in particolare nei confronti degli *stakeholder* e con riferimento anche a dati che troveranno poi esplicitazione in bilancio, semestrale e trimestrale).

**In ultimo** le "Linee Guida" definiscono taluni obblighi comportamentali a carico degli Amministratori. In particolare nel caso in cui uno o più Amministratori abbiano un interesse, anche potenziale o indiretto, in un'operazione – intendendosi per interesse indiretto quello che riguarda gli stretti familiari dell'Amministratore o una società controllata direttamente o indirettamente dall'Amministratore o dai predetti stretti familiari – lo stesso deve informare tempestivamente e in modo esauriente gli altri Amministratori e il Collegio Sindacale riguardo all'esistenza dell'interesse e alle circostanze del medesimo, in modo che gli stessi possano avere piena contezza dell'estensione e della rilevanza di tali interessi, indipendentemente dall'esistenza di una situazione di conflitto.

Tale obbligo è ora ripreso e sviluppato a livello generale nel citato art. 6 del Regolamento Fidi, ove è espressamente stabilito che "ai sensi dell'art. 2391 cod. civ., gli Amministratori dell'Istituto e delle società del Gruppo devono dare notizia agli altri Amministratori e al Collegio Sindacale della società in cui rivestono la suddetta carica, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. La successiva delibera del Consiglio di

Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione".

Una volta adempiuti i suddetti obblighi informativi a carico dell'Amministratore interessato, il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei principi generali indicati dalla Consob ai sensi dell'art. 2391-bis, cod. civ., valuta, in funzione della tipologia e della rilevanza dell'operazione nonché della natura e dell'estensione delle relazioni esistenti con le controparti, se:

- autorizzare l'Amministratore a partecipare alla discussione ed eventualmente alla deliberazione dell'operazione, fatto salvo il diritto dello stesso ad astenersi qualora ritenuto opportuno;
- richiedere al suddetto Amministratore di allontanarsi temporaneamente dalla riunione, come nel caso venga rilevata la presenza di un interesse "personale" del Consigliere (ossia un interesse proprio o di un familiare o di società dagli stessi controllata, ad esempio nell'ambito di affidamenti).

Si segnala, infine, che il tema delle operazioni con parti correlate sarà oggetto di un nuovo quadro normativo in conseguenza di emanande disposizioni regolamentari da parte dell'Autorità di Vigilanza.

In particolare Consob nell'aprile 2008 ha posto in consultazione un documento afferente la "Disciplina regolamentare di attuazione dell'art. 2391-bis del codice civile in materia di operazioni con parti correlate" che, ad oggi, non ha avuto ancora definizione. Con tali disposizioni, che integreranno e modificheranno il Regolamento Emittenti, la Consob – nel definire i principi generali in tema di trasparenza e di correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate – procederà a dettare norme afferenti la competenza, le motivazioni e l'informativa delle operazioni con parti correlate.

---

## Trattamento delle informazioni societarie e Codice di comportamento in materia di "internal dealing" (art. 4 del Codice)

---

### a) Trattamento delle informazioni riservate

In relazione a quanto previsto dall'art. 114 TUF e sulla base delle indicazioni e dei principi contenuti nel Codice e nella "Guida per l'informazione al mercato", il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 25 febbraio 2003, ha adottato una specifica procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti la Società, con particolare riferimento alle informazioni "price sensitive" (ora c.d. "informazioni privilegiate").

Alla luce del mutato contesto normativo – con particolare riferimento alla Direttiva *Market Abuse* e in ossequio agli orientamenti Consob in argomento (in ultimo, cfr. Comunicazione Consob 28 marzo 2006, n. 6027054) – la Banca si è dotata, con delibera consiliare del 25 luglio 2006, di un nuovo "Regolamento del Gruppo Banca Popolare di Milano concernente gli obblighi di comunicazione ai sensi dell'art. 114 TUF", concernente le procedure interne al Gruppo volte a garantire la riservatezza delle informazioni privilegiate (così come definite dall'art. 181 TUF) durante la fase intercorrente tra il momento di inizio delle varie attività e il momento in cui si determina l'obbligo di comunicazione al mercato, nonché a garantire una diffusione tempestiva e non selettiva delle informazioni.

Con riferimento alle competenze e al flusso informativo definiti nella suddetta procedura, la stessa prevede l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ove possibile, o al Presidente del Consiglio di Amministrazione (o a un soggetto delegato da quest'ultimo) della valutazione della rilevanza ex art. 114 TUF del carattere di informazione privilegiata della notizia, e la conseguente autorizzazione per l'eventuale diffusione.

Riguardo in particolare alla diffusione di comunicati concernenti informazioni privilegiate, fermo restando il profilo autorizzativo sopra descritto, la procedura interna prevede competenze operative e coordinate delle funzioni "Relazioni esterne" e "Affari Societari Capogruppo" (competenze ora in capo agli "Affari Generali"), in collegamento con le altre competenti strutture interne. Per eventuali comunicati di società controllate, queste trasmettono il testo del comunicato alla funzione "Affari Societari Capogruppo" (ora agli "Affari Generali"), che, previa verifica della congruità e della tipologia dello stesso, lo trasmette alla funzione "Relazioni Esterne" che provvede alla diffusione.

Al fine di riepilogare il quadro completo della normativa interna afferente i flussi infraorganici e la gestione dell'intera categoria delle informazioni a carattere societario (quindi anche non privilegiate), è in fase di predisposizione – alla luce anche delle disposizioni

del Provvedimento della Banca d'Italia del 4 marzo 2008 e delle osservazioni in materia da parte degli organi di controllo della Banca – l'integrazione dell'attuale regolamento ex art. 114 TUF al fine di ampliare il proprio perimetro anche ai suddetti ambiti. Inoltre, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 115-bis TUF (e collegata normativa Consob), Bipiemme ha provveduto all'istituzione del Registro delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle cd. "informazioni privilegiate", adottando contestualmente un apposito "Regolamento del Gruppo Banca Popolare di Milano concernente il Registro degli *Insider* ai sensi dell'art. 115-bis TUF".

Tale regolamento, aggiornato con delibera consiliare del 27 marzo 2009, disciplina – mediante la definizione di ruoli, responsabilità e regole di comportamento – l'individuazione dei soggetti che sono in possesso delle informazioni privilegiate nell'ambito di Bipiemme e del Gruppo al fine dell'iscrizione degli stessi nell'apposito registro.

#### **b) Codice di comportamento in materia di "internal dealing"**

In ottemperanza a quanto a suo tempo previsto dal "Regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana SpA", la Banca – con delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 dicembre 2002 – ha adottato il proprio Codice di comportamento in materia di "internal dealing".

A seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa in materia di *market abuse* – e in particolare del nuovo art. 114, co. 7, TUF (come modificato dalla Lg. 62/05) e, dal 1° aprile 2006, degli artt. 152-sexies/152-opties RE (come modificato dalla Consob con Delibera n. 15232 del 29 novembre 2005) – il suddetto Codice, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 marzo 2006, è stato parzialmente modificato per adeguarlo alla nuova disciplina definita dalla Consob.

Tale Codice (nella versione aggiornata) disciplina, con efficacia cogente, gli obblighi informativi e le eventuali limitazioni inerenti le operazioni su strumenti finanziari quotati emessi dalla Banca Popolare di Milano e sugli strumenti finanziari collegati agli stessi, effettuate dai "Soggetti Rilevanti" e dalle "persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti".

La finalità del Codice (e delle collegate segnalazioni) è quella di assicurare la massima trasparenza e omogeneità informativa al mercato sui comportamenti dei Soggetti Rilevanti in ragione del loro accesso ad informazioni privilegiate riguardanti la Banca e il Gruppo.

Sono oggetto di comunicazione al mercato le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni Bipiemme (o di strumenti finanziari collegati alle azioni Bipiemme) compiute dai "Soggetti Rilevanti" e dalle "persone strettamente legate", il cui importo complessivo sia pari o comporti il superamento di Euro 5.000 nel corso dell'anno.

Con riferimento alle modalità delle comunicazioni, i Soggetti Rilevanti devono comunicare le suddette operazioni alla Consob e alla Bipiemme entro 5 giorni di mercato aperto a partire dalla data di effettuazione. La suddetta comunicazione alla Consob può altresì essere effettuata nel medesimo termine, per conto dei Soggetti Rilevanti, dalla stessa Bipiemme. La Banca provvede poi a pubblicare le suddette informazioni (tramite un comunicato trasmesso a Borsa Italiana SpA, a due agenzie di stampa e alla Consob) entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello di ricevimento della comunicazione dal Soggetto Rilevante.

Il Codice di comportamento della Banca prevede poi, in particolare, il divieto per i Soggetti Rilevanti di compiere operazioni sui sopra individuati strumenti finanziari nei 30 giorni precedenti le riunioni del Consiglio di Amministrazione di approvazione del progetto di bilancio (come risultante dal calendario degli eventi societari) e nei 30 giorni precedenti eventuali Assemblee straordinarie/ordinarie non di bilancio o, se antecedente, dalla data di convocazione dell'Assemblea da parte del Consiglio di Amministrazione (cd. *black out periods*).

Il testo del suddetto Codice e le singole segnalazioni delle operazioni effettuate sono consultabili sul sito internet della Banca nell'apposita sezione "Internal dealing" (anche in ossequio agli orientamenti Consob in argomento, in particolare, cfr. Comunicazione Consob 28 marzo 2006, n. 6027054).

Nel corso del 2008 sono state segnalate al mercato e a Consob (e apposte sul sito) n. 34 operazioni.

### a) Rapporti con gli Azionisti e i Soci

Al fine di avere un dialogo costante con la generalità degli Azionisti ed in particolare con gli Investitori istituzionali, la Banca – nel rispetto delle specifiche procedure regolamentari sulla comunicazione di documenti ed informazioni – si avvale della figura dell'*Investor Relator* (attualmente ricoperta dal dott. Roberto Peronaglio), funzione creata dal Consiglio di Amministrazione nel maggio 2001 e successivamente strutturata in un apposito Settore, il cui compito principale è quello di gestire i rapporti con gli investitori istituzionali, domestici ed internazionali, le agenzie di *rating* e gli analisti finanziari, assicurando un'informazione costante, tempestiva e trasparente sull'operatività e le strategie del Gruppo.

Sempre in linea con l'obiettivo di assicurare una tempestiva informazione al mercato e per facilitare l'accesso alle informazioni da parte degli investitori istituzionali, sul sito internet della Società ([www.bpm.it](http://www.bpm.it)) è attiva la sezione "Investor Relations" ove è presente un'ampia documentazione di carattere economico-finanziario e societario della Banca, costantemente aggiornata.

Inoltre per gli analisti finanziari e gli investitori istituzionali, al fine di canalizzare le richieste di informazioni sulle strategie, sui dati di bilancio e sulle *performance* finanziarie del Gruppo Bipiemme, è altresì attivo l'indirizzo *e.mail* "investor.relations@bpm.it".

Per quanto riguarda le relazioni con i Soci (anch'esse presidiate con la strutturazione di un apposito Settore), il Consiglio di Amministrazione della Banca – in attuazione delle raccomandazioni del Codice – ha rinnovato nella riunione del 3 giugno 2008 (con successivo aggiornamento del 20 gennaio 2009), la delibera quadro in tema di "Regole per l'ammissione e la gestione dei rapporti con i Soci" (originariamente adottata nel febbraio 2002 e successivamente aggiornata con delibera consiliare del 1° aprile 2003).

In particolare tale delibera (il cui testo è disponibile sul sito internet della banca, nella sezione "Azionariato e Soci"):

- conferma l'istituzione della "**Commissione per i rapporti con i Soci**" – composta al massimo da cinque membri del Consiglio di Amministrazione, tutti non titolari di deleghe gestionali, di cui almeno uno indipendente e almeno uno eletto in una lista di minoranza – avente poteri istruttori in ordine alle domande di ammissione e all'esclusione dei Soci, e sulla rinuncia al vincolo di garanzia privilegiata sulle azioni sociali. Al 31 dicembre 2008 la Commissione – regolata ancora per la composizione, fino al rinnovo degli organi sociali (aprile 2009), dalla precedente Delibera Quadro e quindi nel testo approvato il 1° aprile 2003 – risulta composta da sei Amministratori (in maggioranza non membri del Comitato Esecutivo e con la presenza di due Amministratori designati dalle minoranze "assembleari");
- definisce requisiti e procedure per l'ammissione dei nuovi Soci – subordinata all'effettiva condivisione da parte dell'aspirante socio degli scopi della Banca, dei suoi interessi oggettivi e dello spirito della formula cooperativistica – precisando le modalità e la documentazione accessoria per l'ammissione delle persone giuridiche italiane ed estere, oltre alla soglia di possesso minimo (cento azioni) e una dichiarazione di impegno a conservare nel tempo tale possesso azionario;
- non indica più tra le situazioni impeditive all'ammissione a Socio, il rigido criterio facente riferimento alla semplice residenza in Stati a regime fiscale privilegiato già ricompresi nella cd. "*black list*" (come invece disposto nel precedente testo della Delibera Quadro), bensì prevede quali situazioni impeditive all'acquisto della qualità di Socio, in particolare, oltre alla ricorrenza di condizioni analoghe a quelle indicate in Statuto per la dichiarazione di esclusione, la verificata condizione di "soggetto interposto" del soggetto istante qualora questo non consenta la valutazione della ricorrenza dei requisiti e l'assenza di situazioni impeditive anche in capo all'interponente (ossia al reale titolare della partecipazione). Inoltre vengono ridefiniti gli allegati e le dichiarazioni utili alle valutazioni della domanda da parte della Commissione Soci e del Consiglio di Amministrazione;
- stabilisce le condizioni e le procedure per l'esclusione del Socio, con la conferma dei casi previsti dallo Statuto sociale, specificando tra essi, quali casi di decadenza dalla qualità di Socio, l'inadempimento all'impegno di conservare nel tempo il previsto possesso azionario e comunque la rilevazione da parte della Banca della totale perdita del possesso azionario;
- indica i criteri di tenuta del Libro Soci e del Libro degli Azionisti, prevedendo altresì la creazione di un apposito "Archivio Indirizzo Soci" in cui sono inseriti – previo rilascio di specifico consenso espresso da parte dei singoli Soci – gli indirizzi degli stessi (oltre ovviamente ai relativi dati anagrafici, peraltro già presenti nel Libro Soci), al fine di consentire la consultazione di tali dati (e il rilascio dei relativi estratti) a favore di altri Soci richiedenti e favorire in tal modo maggiori rapporti e interrelazioni nell'ambito della compagine sociale;

- definisce le procedure per l'adozione di eventuali trattamenti e benefici da riservare ai Soci.

Nel corso dell'esercizio 2008, la Commissione per i rapporti con i Soci si è riunita n. 14 volte (con una durata media per riunione pari a circa 40 minuti e con una partecipazione complessivamente pari al 96%).

La Commissione è formata attualmente dai seguenti Amministratori (con indicazione per ciascuno della percentuale di partecipazione): prof. avv. Valerio Tavormina (presidente, 93%), sig. Enrico Airaghi (100%), sig. Giuseppe Coppini (100%), dott. Roberto Fusilli (100%), dott. Marcello Priori (86%) e dott. Michele Zefferino (100%).

Nel 2008 la Commissione ha svolto prevalentemente un'attività istruttoria in ordine alle domande di ammissione a Socio, pari complessivamente a n. 1.092 (di cui n. 1.091 accolte e n. 1 non accolta per il compimento, da parte dell'aspirante Socio, di atti dannosi o in contrasto con l'interesse sociale).

Analogamente a quanto fatto in altre banche popolari, il Consiglio di Amministrazione della Banca, nel gennaio 2009, ha deliberato – sulla base dell'attività istruttoria svolta dalla suddetta Commissione – la decadenza dalla qualifica di Socio di n. 1.631 nominativi per i quali è stata rilevata la perdita totale del possesso azionario, con conseguente cancellazione dal Libro Soci. Così come comunicato ai singoli nominativi, è prevista la possibilità di reintegro nel Libro Soci nel caso in cui gli stessi dimostrino il prescritto possesso, alla data del 31 dicembre 2008, nei depositi di altre banche o intermediari oppure di titoli ancora materializzati.

Alla data del 31 dicembre 2008, i Soci sono 48.219; risultano inoltre n. 44.602 Azionisti non iscritti a Libro Soci, per un azionario complessivo di n. 92.821 nominativi.

Con l'obiettivo di ampliare la base sociale, in particolare con riferimento alla tradizionale categoria di Soci cooperatori (costituita da famiglie, *retail* e PMI), e di offrire ai Soci servizi sempre più adeguati al loro particolare *status* nell'ambito della Cooperativa fidelizzandoli anche come clienti della Banca, è stato avviato un ampio progetto per l'implementazione dell'offerta ai Soci. Nello specifico, oltre alla rimodulazione dei prodotti e dei servizi bancari, finanziari e assicurativi, è stato previsto l'affiancamento di un programma fedeltà che consentirà ai Soci clienti, utilizzando la propria Banca, di ottenere ulteriori benefici. Il nuovo progetto verrà proposto al pubblico nel corso del primo semestre 2009.

In tale ambito, si sottolinea che, a fronte di un *trend* decrescente verificatosi nell'ultimo decennio, la rinnovata attenzione della Banca alla fidelizzazione degli attuali Soci e all'acquisizione di nuovi stia conseguendo negli ultimi mesi risultati significativi, con oltre n. 2.500 domande di ammissione a Socio nel periodo dicembre 2008/febbraio 2009

## **b) Regolamento Assembleare**

L'esigenza di adottare un Regolamento Assembleare nasce dalla centralità del ruolo dell'Assemblea nelle società quotate, come momento fondamentale del rapporto tra i Soci e il Consiglio di Amministrazione, nonché dalla natura propria della Bipiemme quale banca cooperativa, ove l'individualità del Socio e il suo rapporto con la Società – in particolare nel momento assembleare – assumono una valenza particolare.

In tale ottica e in adesione alle raccomandazioni contenute nel Codice, l'Assemblea ordinaria dei Soci del 20 aprile 2002 ha, come noto, approvato il "Regolamento Assembleare" che disciplina il funzionale e ordinato svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci. Esso stabilisce in modo dettagliato, in particolare, le modalità e i termini per la partecipazione all'Assemblea, i poteri del Presidente per la conduzione dei lavori assembleari nel rispetto del diritto di ciascun Socio di prendere la parola sugli argomenti posti in discussione e di formulare proposte, le modalità operative di predisposizione delle schede elettorali, di votazione e di scrutinio.

Tale Regolamento – la cui "dignità normativa" è riconosciuta anche a livello statutario – è stato oggetto di costanti adeguamenti da parte dell'Assemblea ordinaria, da ultimo nel 2008 (19 aprile e 13 dicembre) a seguito delle ricordate modifiche dello Statuto afferenti le modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione.

Il testo del Regolamento Assembleare della Bipiemme è consultabile sul sito internet aziendale, nelle sezioni "Azionariato e Soci" e "Governance".



## Collegio Sindacale (art. 10 del Codice)

Il Collegio Sindacale è costituito, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto, dal Presidente, da quattro Sindaci effettivi e da quattro Sindaci supplenti, eletti fra i Soci. In particolare alla minoranza è riservata – ai sensi dell'art. 41 dello Statuto – l'elezione di due Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti.

L'Assemblea dei Soci del 6 maggio 2006 ha nominato il dott. Antonio Ortolani quale Presidente del Collegio Sindacale, e il dott. Marco Baccani, il rag. Enrico Castoldi, il dott. Emilio Cherubini e il dott. Paolo Troiano quali Sindaci effettivi, nonché il dott. Salvatore Rino Messina, il dott. Enrico Radice, il rag. Giuseppe Zanzottera e il dott. Giorgio Zoia quali Sindaci supplenti.

Si indicano quindi, di seguito, i nominativi dei componenti del Collegio Sindacale della Bipiemme, con la specificazione degli eventuali incarichi ricoperti in altre Società quotate.

Carica	Componenti	Altri incarichi ricoperti in società quotate in mercati regolamentati italiani
Presidente	dott. Antonio Ortolani	Presidente Collegio Sindacale D.C.M. S.p.A. Sindaco effettivo CAMFIN S.p.A.
Sindaco effettivo (fino al 30.09.2008)	dott. Marco Baccani (1)	
Sindaco effettivo	rag. Enrico Castoldi	
Sindaco effettivo	dott. Emilio Cherubini(**)	
Sindaco effettivo	dott. Paolo Troiano(*)	
Sindaco effettivo (dal 1.10.2008)	dott. Enrico Radice (2)	
Sindaco supplente	dott. Salvatore Rino Messina(**)	
Sindaco supplente	rag. Giuseppe Zanzottera	
Sindaco supplente	dott. Giorgio Zoia(*)	

\* di "minoranza" (rif. lista "Insieme per la Bipiemme")  
\*\* di "minoranza" (rif. lista "Comitato Soci non dipendenti")  
(1) dimessosi dalla carica a far data dal 30 settembre 2008  
(2) subentrato quale Sindaco Effettivo dal 1° ottobre 2008

Il mandato dell'intero Collegio Sindacale – nominato dall'Assemblea dei Soci del 6 maggio 2006 – ha durata di tre esercizi, e quindi tutti i Sindaci scadono alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008.

Precisato che la Lg. 262/05 e in ultimo il D.Lgs. 303/06 (e i relativi regolamenti attuativi Consob) hanno innovato in modo significativo le modalità di nomina degli organi sociali e che Bipiemme ha provveduto ai necessari adeguamenti statutari in occasione dell'Assemblea del 20/21 aprile 2007 e successivamente con le delibere consiliari ex art. 2365 cod. civ. del 26 giugno e 23 ottobre 2007, si descrive brevemente, di seguito, la disciplina attualmente vigente in Bipiemme per l'elezione del Collegio Sindacale, tenuto conto anche delle modifiche da ultimo approvate dall'Assemblea di dicembre 2008.

Ai sensi dell'attuale art. 41 dello Statuto, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate da almeno trecento Soci o in alternativa da Soci che rappresentino complessivamente una quota pari allo 0,50% del capitale sociale, iscritti a Libro Soci da almeno novanta giorni.

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della Società almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea in prima convocazione e devono essere corredate dal *curriculum* professionale dei soggetti designati e dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge o dallo Statuto per la carica. A tal fine si considerano settori di attività strettamente attinenti a quelli della Società, i settori bancario, finanziario e assicurativo.

Come per gli Amministratori, anche per i Sindaci – ai sensi dell’art. 22 del vigente Regolamento Assembleare – “le liste (..) ed i relativi *curricula* sono a disposizione dei Soci presso la sede legale della Società e resi noti dal Presidente, in forma sintetica, in Assemblea prima dell’apertura dei seggi di votazione”. In particolare, la Banca – anteriormente alle sedute assembleari di nomina del Collegio Sindacale – provvede a diffondere ai Soci e al mercato uno specifico comunicato stampa, con l’indicazione delle liste presentate e l’elenco completo dei relativi candidati. I *curricula* degli stessi sono di regola pubblicati, sempre anteriormente all’Assemblea, sul sito internet aziendale e di tale circostanza è data preventiva informazione ai Soci nell’avviso di convocazione.

Si segnala, peraltro, che la pubblicità delle liste di candidati e l’adeguato corredo informativo sulle caratteristiche personali e professionali di questi, è ora espressamente disciplinato anche dalla Consob (cfr. artt. 144–*octies* e *decies* RE) e pertanto Bipiemme provvederà almeno dieci giorni prima di quello previsto per l’assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli organi societari, a mettere a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la Borsa e sul proprio sito internet, le liste dei candidati corredate, fra l’altro, dall’elenco dei soci presentatori e dal curriculum dei candidati.

Il suddetto art. 41 dello Statuto prevede inoltre che non possono essere eletti Sindaci e se eletti decadono dalla carica “coloro che non siano in possesso dei requisiti prescritti o che siano componenti di organi amministrativi o di controllo di altre Banche, salvo che si tratti di Società partecipate o di enti centrali di categoria. Si applicano agli stessi i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dall’art. 148–*bis* TUF (e successive modifiche) e collegati regolamenti attuativi”.

Ai sensi dell’art. 10.C.2. del Codice, nel corso dell’esercizio 2008 il Collegio Sindacale ha proceduto alla verifica dell’effettiva sussistenza in capo ai propri componenti dei requisiti di indipendenza prescritti dall’art. 3 dello stesso Codice. Dall’esito di tale verifica è stato riscontrato che il dott. Marco Baccani sarebbe risultato “non indipendente” poiché Sindaco della Banca da più di nove anni negli ultimi dodici.

Nel fare rinvio alle considerazioni sopra esposte afferenti la rigidità e il formalismo di tale criterio di “non indipendenza” nella sezione della presente Relazione afferente i Comitati, si segnala che tale situazione di non perfetta conformità del Collegio Sindacale alle raccomandazioni del Codice è stata sanata con le dimissioni del dott. Baccani dalla carica di Sindaco Effettivo a far data dal 30 settembre 2008.

In occasione di riunioni consiliari, il Sindaco che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione della Banca fornisce tempestiva ed esauriente informativa circa natura, termini, origine e portata del proprio interesse e, nel caso emerga la presenza di un interesse personale (ossia proprio, di familiare o di società dagli stessi controllata) questi si allontana temporaneamente dalla riunione.

Riguardo alle modalità di nomina dei membri del Collegio Sindacale, si evidenzia, in sintesi, quanto segue.

Dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti vengono tratti, nell’ordine progressivo di elenco in lista, tre membri effettivi e due supplenti; dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima sono tratti, sempre nell’ordine progressivo dell’elenco, un membro effettivo e un membro supplente; dalla eventuale lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti dopo la seconda sono tratti, nell’ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i restanti membri effettivo e supplente. Qualora siano presentate due sole liste, i due Sindaci effettivi e i due Sindaci supplenti riservati alla elezione da parte della minoranza vengono tutti tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima. La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al membro effettivo indicato come primo nella lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Anche al fine di assicurare un’adeguata rappresentanza negli organi aziendali delle diverse componenti della base sociale quali ad esempio investitori qualificati (come espressamente enunciato nel Provvedimento Banca d’Italia 4 marzo 2008) e anche in considerazione della elevata presenza nella propria compagine sociale di investitori istituzionali, portatori spesso di significative quote di capitale, la Bipiemme, con l’intenzione di valorizzare tale qualificata presenza, ha proceduto nel dicembre 2008 a modificare il proprio statuto (art. 41) prevedendo la possibilità di nomina di un membro effettivo e di uno supplente del Collegio Sindacale, tratti da liste presentate da soci rientranti nella categoria degli “organismi di investimento collettivo in valori mobiliari”.

Fermo restando il pieno rispetto della disciplina in materia di garanzie della minoranza (cui spetta la Presidenza del Collegio), unica condizione richiesta alla lista dei soci investitori istituzionali per la nomina di un loro esponente quale membro effettivo del Collegio (ruolo di controllo ritenuto da questa Banca particolarmente adatto alla natura e alla professionalità tipicamente propria di tale categoria di azionisti) è il raggiungimento di un quorum di rappresentatività pari ad almeno il 5% dei voti complessivamente espressi in Assemblea.

Nel corso del 2008, il Collegio Sindacale ha tenuto n. 83 riunioni (di cui 72 presso la Sede Sociale), di durata media pari a circa un'ora e tre quarti, con una partecipazione complessivamente pari all'82% (la percentuale di partecipazione di ciascun Sindaco alle riunioni del Collegio è riportata nell'allegata tabella n. 2).

Il Collegio partecipa inoltre a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e, nella persona del Presidente (o di suo delegato, membro effettivo del Collegio) alle riunioni del Comitato per il controllo interno e del Comitato consiliare per la Remunerazione. Il Collegio può altresì partecipare, con propri membri, alle riunioni del Comitato Consiliare di Finanziamento e dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01.

Con particolare riferimento alle attribuzioni del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione della Banca, nella riunione del 7 aprile 2009, ha proceduto alla modifica – ex art. 2365, co. 2 cod. civ. e 36, co. 1, dello Statuto e subordinatamente alle prescritte autorizzazioni di legge – dello Statuto sociale, esplicitando nel testo statutario, come richiesto dal Provvedimento Banca d'Italia del 4 marzo 2008, i poteri e i compiti del Collegio Sindacale.

---

## Il Comitato dei Proviviri

---

Il Comitato dei Proviviri – costituito da tre membri effettivi e due supplenti eletti fra i Soci dall'Assemblea – valuta, ai sensi dell'art. 42 dello Statuto sociale, le controversie che allo stesso sono deferite dallo Statuto ed interviene per la risoluzione delle controversie che possono insorgere fra i Soci o fra i Soci e l'Amministrazione per motivi attinenti ai rapporti sociali.

L'Assemblea del 6 maggio 2006 ha nominato, per il triennio 2006/2008, il dott. Alfiero Fontana (poi nominato Presidente del Comitato), l'avv. Italo Ciancia e il dott. Sergio Serafini, quali Proviviri effettivi, il dott. Gianfranco Carugati (successivamente deceduto in data 4 maggio 2008) e il dott. Dario Mezgec, quali Proviviri supplenti.

L'Assemblea convocata per il 24 e 25 aprile 2009, rispettivamente in prima e seconda convocazione, sarà chiamata a nominare il Comitato dei Proviviri per il triennio 2009/2011.

\* \* \*

Milano, 7 aprile 2009

Il Consiglio di Amministrazione

**Tabella 1: Consiglio di Amministrazione, Comitato Esecutivo e altri Comitati previsti dal Codice**

Consiglio di Amministrazione							Comitato Controllo Interno		Comitato Remunerazione		Comitato Esecutivo	
Carica	Componenti	Esecutivi	Non esecutivi	Indipendenti	****	N° di altri incarichi**	***	****	***	****	***	****
Presidente	dott. Roberto Mazzotta	X		no	100	2					X	93
Vice presidente	dott. Mario Artali		X	si	100	3					X	96
Vice presidente	prof. dott. Marco Vitale		X	no	52	14					X	41
Consigliere	sig. Enrico Airaghi *		X	si	100	—	X	100			X	100
Consigliere	sig. Luca Caniato *		X	si	95	—			X	100		
Consigliere	dott. Emilio Castelnuovo		X	no	100	1			X	90	X	96
Consigliere	sig. Giuseppe Coppini		X	si	100	2						
Consigliere	prof. dott. Enrico Corali		X	no	100	4						
Consigliere	prof. dott. Rocco Corigliano		X	no	100	1						
Consigliere	sig. Eugenio Crosta		X	no	95	1	X	92	X	100		
Consigliere	dott. Roberto Fusilli *		X	no	100	1			X	100		
Consigliere	dott. Piero Lonardi *		X	si	100	3	X	85			X	98
Consigliere	prof.ssa dott.ssa Maria Martellini		X	si	100	7						
Consigliere	dott. Michele Motterlini		X	no	100	—					X	100
Consigliere	dott. Gianfranco Pittatore		X	no	76	4					X	57
Consigliere	dott. Marcello Priori	X		no	100	11						
Consigliere	sig. Jean-Jacques Tamburini		X	si	52	16						
Consigliere	avv. Graziano Tarantini		X	no	95	2						
Consigliere	prof. avv. Valerio Tavormina		X	no	100	2	X	85	X	100		
Consigliere	dott. Michele Zefferino		X	no	100	2	X	100				
<b>Numero riunioni svolte durante l'esercizio di riferimento</b>		<b>CdA: 21</b>		<b>Comitato Controllo Interno: 13</b>			<b>Comitato Remunerazione: 10</b>			<b>Comitato Esecutivo: 46</b>		

**NOTE:**

- \* La presenza dell'asterisco indica se l'amministratore è stato designato attraverso liste presentate dalla minoranza.
- \*\* In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Nella Relazione sul Governo societario tali incarichi sono indicati per esteso.
- \*\*\* In questa colonna è indicata con una X l'appartenenza del membro del CdA al Comitato.
- \*\*\*\* In questa colonna è indicata la percentuale di partecipazione degli amministratori rispettivamente alle riunioni del CdA e dei Comitati.

**Riunioni tenute nel corso dell'intero anno 2008 e percentuali di partecipazione degli Amministratori:**

Consiglio di Amministrazione: n.21 riunioni e una percentuale di presenza pari al 93 %  
 Comitato Esecutivo: n. 46 riunioni e una percentuale di presenza pari all'85 %  
 Comitato di Finanziamento: n. 48 riunioni e una percentuale di presenza pari all'83%  
 Comitato per il Controllo Interno: n. 13 riunioni e una percentuale di presenza pari al 92%  
 Commissione per i rapporti con i Soci: n. 14 riunioni e una percentuale di presenza pari al 96%  
 Comitato per la Remunerazione: n. 10 riunioni e una percentuale di presenza pari al 98%  
 Organismo di Vigilanza D.Lgs. 231/01: n. 11 riunioni e una percentuale di presenza dei componenti pari al 93%

**Tabella 2: Collegio Sindacale**

Carica	Componenti	Percentuale di partecipazione alle riunioni del Collegio	Numero incarichi in altre società quotate **
Presidente	dott. Antonio Ortolani	89	2
Sindaco effettivo (fino al 30 .09.2008) (1)	dott. Marco Baccani	74	
Sindaco effettivo	rag. Enrico Castoldi	88	
Sindaco effettivo*	dott. Emilio Cherubini	90	
Sindaco effettivo*	dott. Paolo Troiano	70	
Sindaco effettivo (dal 1.10.2008) (2)	dott. Enrico Radice	71	
Sindaco supplente *	dott. Salvatore Rino Messina		
Sindaco supplente	rag. Giuseppe Zanzottera		
Sindaco supplente *	dott. Giorgio Zoia		

**Numero riunioni svolte nel corso dell'esercizio 2008: 83 (di cui 72 presso la Sede Sociale)**

**Modalità richieste per la presentazione delle liste:** ciascuna lista deve essere presentata da almeno trecento Soci o in alternativa da Soci che rappresentino complessivamente una quota pari allo 0.5% del capitale sociale, iscritti a Libro soci da almeno novanta giorni (art. 41, co. 3, Statuto).

**NOTE:**

\* L'asterisco indica se il sindaco è stato designato attraverso liste presentate dalla minoranza.

\*\* In questa colonna è indicato il numero degli incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati. Nella Relazione sul Governo societario tali incarichi sono indicati per esteso.

(1) Il dott Marco Baccani ha rassegnato le proprie dimissioni a far data dal 30 settembre 2008 (pertanto la percentuale di partecipazione alle riunioni del Collegio pari al 74% si riferisce al periodo 1.01.2008 – 30.09.2008)

(2) Il dott. Enrico Radice è subentrato alla carica di sindaco effettivo a far data dal 1.10.2008 (pertanto la percentuale di partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale pari al 71% si riferisce al periodo 1.10.2008 – 31.12.2008).

**Tabella 3: altre previsioni del Codice di Autodisciplina**

	SI	NO	Sintesi delle motivazioni dell'eventuale scostamento dalle raccomandazioni del Codice
<b>Sistema delle deleghe e operazioni con parti correlate</b>			
Il CDA ha attribuito deleghe definendone:			
a) limiti	X		
b) modalità d'esercizio	X		
c) e periodicità dell'informativa?	X		
Il CDA si è riservato l'esame e l'approvazione delle operazioni aventi un particolare rilievo economico, patrimoniale e finanziario (includere le operazioni con parti correlate)?	X		
Il CDA ha definito linee-guida e criteri per l'identificazione delle operazioni "significative"?	X		
Le linee-guida e i criteri di cui sopra sono descritti nella relazione?	X		
Il CDA ha definito apposite procedure per l'esame e l'approvazione delle operazioni con parti correlate?	X		
Le procedure per l'approvazione delle operazioni con parti correlate sono descritte nella relazione?	X		
<b>Procedure della più recente nomina di amministratori e sindaci (6 maggio 2006)</b>			
Il deposito delle candidature alla carica di amministratore è avvenuto con almeno dieci giorni di anticipo (art. 7.1. Codice 2002)?	X		Il termine di dieci giorni per il deposito delle candidature previsto dal Codice 2002 è stato applicato in sede di ultimo rinnovo delle cariche (6 maggio 2006).  Bipiemme, nel recepire il codice 2006, ha innalzato tale termine a quindici giorni (artt. 32 e 33 dello Statuto) e tale termine è stato indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea del 24/25 aprile 2009, chiamata al rinnovo degli organi sociali
Le candidature alla carica di amministratore erano accompagnate da esauriente informativa?	X		
Le candidature alla carica di amministratore erano accompagnate dall'indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti?	X		
Il deposito delle candidature alla carica di sindaco è avvenuto con almeno dieci giorni di anticipo (art. 7.1. Codice 2002)?	X		Il termine di dieci giorni per il deposito delle candidature previsto dal Codice 2002 è stato applicato in sede di ultimo rinnovo delle cariche (6 maggio 2006).  Bipiemme nel recepire il codice 2006 ha innalzato tale termine a quindici giorni (art. 41 dello Statuto) e tale termine è stato indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea del 24/25 aprile 2009, chiamata al rinnovo degli organi sociali
Le candidature alla carica di sindaco erano accompagnate da esauriente informativa?	X		
<b>Assemblee</b>			
La società ha approvato un regolamento di assemblea?	X		
Il Regolamento è allegato alla relazione (o è indicato dove esso è ottenibile/scaricabile)?	X		
<b>Controllo Interno</b>			
La società ha nominato i preposti al controllo interno?	X		
I preposti sono gerarchicamente non dipendenti da responsabili di aree operative?	X		
Unità organizzativa preposta del controllo interno (ex art. 9.3 del Codice, ora artt. 8.C.1. e 8.C.6)		Direzione Internal Auditing	
<b>Investor relations</b>			
La società ha nominato un responsabile Investor Relations?	X		
Unità organizzativa e riferimenti (indirizzo/telefono/fax/) del responsabile Investor Relations			Ufficio Investor Relations – P.zza Meda n. 4 – 20121 Milano; Fax: 02/77002950 Tel. 02/77002574; 02/77002211; 02/77002008

Considerazioni del Collegio Sindacale  
di Banca Popolare di Milano S.c. a r.l.  
alla Relazione sul Governo Societario

Con apposita relazione approvata dal Consiglio di Amministrazione il 7/4/2009, vengono illustrate le regole di Corporate Governance adottate dalla Vostra Società e l'evoluzione della stessa nel corso dell'esercizio 2008, giusta previsione di cui agli artt. 124-ter TUF e 89-bis, Regolamento Emittenti Consob.

La Vostra società ha inoltre aderito con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 19/12/2006 al Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana nell'ultima versione marzo 2006, recependo per intero quanto in esso raccomandato.

In proposito il Collegio Sindacale, ai sensi art. 149, 1° comma, lettera c-bis) Decreto Legislativo 58/98 può dare atto, per quanto di propria competenza, di aver verificato che:

**– quanto al Consiglio di Amministrazione:**

■ sono valutati correttamente rispettati i requisiti che identificano gli amministratori esecutivi e gli amministratori indipendenti (art. 147-ter TUF e Principio 2 e 3 Codice);

■ è stato predisposto, approvato dal Consiglio di Amministrazione e attuato un regolamento che limita il numero degli incarichi che possono essere assunti dai Consiglieri in altre società (regolamento cui ora fa diretto riferimento il nuovo testo dell'art. 32 dello Statuto), e anche nel 2008 il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a effettuare per autovalutazione alla verifica del suo rispetto (art. 147-ter TUF e Principio 1 Codice);

■ non è stato ritenuto necessario ricorrere alla nomina di un "lead independent director" tra gli amministratori indipendenti, né risulta che i medesimi abbiano tenuto riunioni separate;

■ il Consiglio ha proceduto a giugno 2008 alla autovalutazione delle caratteristiche, indipendenza inclusa, dei singoli consiglieri; ciò ha evidenziato che per due amministratori anteriormente indipendenti è trascorso il termine novennale di incarico nei dodici anni precedenti cui il Codice inderogabilmente fa seguire l'automatica perdita dei requisiti di indipendenza. Ciò quindi ha portato il non rispetto formale dei limiti minimi di presenza degli amministratori indipendenti nei comitati consiliari (Principio 3 Codice);

■ sono state individuate le società controllate con rilevanza strategica e sono stati indicati gli accordi in essere per le società controllate e strategiche, e per esse esiste una specifica attenzione anche al sistema dei controlli;

■ il Consiglio ha predisposto, in rispondenza ai requisiti di legge, le procedure per regolamentare i flussi informativi, sia all'interno che verso l'esterno della società, e così per le procedure relative alle informazioni privilegiate (artt. 114, 115-bis e 181 TUF e Principio 4 Codice);

■ è stata resa in Consiglio periodica informativa sulle attività dei comitati consiliari consultivi istituiti: comitato per il controllo interno, comitato remunerazione, Commissione Soci (Principio 5 Codice);

■ è stato nominato e dotato di idonea autonomia il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (art. 154-bis TUF);

■ è stato nominato il consigliere preposto alla funzionalità del sistema di controllo interno (Principio 8 Codice) dotando altresì il comitato di idonea autonomia;

■ non è stata ritenuta necessaria l'istituzione del comitato nomine, peraltro suggerita solo in via facoltativa (Principio 5 Codice);

■ quanto ai rapporti con i soci, è istituita la Commissione Soci (Principio 11 Codice), che dispone di una apposita struttura;

**– quanto ai regolamenti**, il Collegio può dare atto che sono state predisposte e continuano ad essere portate a conoscenza dei soggetti interessati, a seconda delle diverse esigenze, le specifiche modalità operative o regolamentari in materia di:

■ trattamento delle "informazioni privilegiate" e "internal dealing" (artt. 114, 115-bis e 181 TUF e Principio 4 Codice);

■ operazioni con parti correlate (Art. 2391 bis c.c. e Principio 1 e 9 Codice);

■ operazioni a fronte di esistenza di interessi (Art. 2391 c.c. e Principio 1 e 9 Codice);

■ operazioni di particolare rilevanza;



- operatività del Comitato per il Controllo Interno (Principio 8 Codice);
  - operatività del Comitato Remunerazione;
  - è stata riservata particolare attenzione al sistema di controllo interno, e così all'analisi dei rischi nelle sue diverse tipologie, alla compliance, alle procedure di raccolta ed analisi dei dati contabili e delle informazioni verso il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (art. 154-bis TUF, Principio 8 Codice, legge 262/2005);
  - è stata effettuata la verifica e la validazione delle procedure per la raccolta e il flusso dei dati, anche dalle controllate, verso il dirigente preposto, così da avere certezza della correttezza sia delle procedure che delle informazioni contabili (art. 154-bis TUF);
  - è stato aggiornato il Regolamento per l'ammissione a socio, così da rendere più semplice la procedura nell'ottica di ampliamento della compagine societaria ed è stato adeguato il Regolamento Assembleare alle nuove previsioni statutarie;
- **quanto al Collegio Sindacale**
- il Collegio ha vigilato ai sensi dell'art. 149 lettera c-bis) TUF sulle modalità di applicazione delle regole di governo societario;
  - il Collegio ha partecipato ai lavori del Comitato per il Controllo Interno (Principio 8 e 10 Codice);
  - il Collegio ha provveduto sia alla verifica del rispetto dei limiti degli incarichi ex art. 148-bis TUF, che all'autovalutazione dei requisiti richiesti dalla legge, incluso quello dell'indipendenza, e ciò anche secondo l'interpretazione fornita dal Codice di Autodisciplina (Principio 10 Codice).

Milano, 7 Aprile 2009

## **Il Collegio Sindacale**

Dott. Antonio Ortolani  
 Rag. Enrico Castoldi  
 Dott. Emilio Cherubini  
 Dott. Enrico Radice  
 Dott. Paolo Troiano

A cura del  
Servizio Affari Generali  
della Banca Popolare di Milano

Impaginazione  
Agema Corporation S.p.A. – Milano

Questa edizione  
è stata realizzata con carta ecologica riciclata FSC  
con inchiostri ecocompatibili vegetali  
da Agema Corporation S.p.A. – Milano  
società certificata per lo sviluppo ecosostenibile.